

LEGGE PROVINCIALE SUGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 ⁽¹⁾

Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale ⁽²⁾

(b.u. 21 dicembre 1999, n. 56, suppl. n. 1)

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Finalità*

1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia autonoma di Trento, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, promuove in modo armonico il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

- a) l'affermazione e il riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa anche attraverso la diffusione di un'educazione imprenditoriale nel sistema scolastico e formativo nonché il perseguimento della qualità delle formule imprenditoriali;
- b) l'integrazione settoriale e intersettoriale;
- c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse nonché con la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- d) l'internazionalizzazione del sistema economico, con particolare attenzione ai mercati a elevato potenziale di crescita e di innovazione;
- e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità;
- f) la sicurezza dei lavoratori;
- g) l'incremento e il consolidamento della produttività aziendale;
- h) lo sviluppo di forme solidaristiche nel mercato del lavoro;
- i) la diffusione di servizi a sostegno dell'innovazione, dello sviluppo internazionale, della qualità delle piccole e medie imprese e del passaggio generazionale;
- j) la creazione di reti d'impresa e lo sviluppo di distretti produttivi;
- k) il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile;
- l) il miglioramento delle condizioni occupazionali e della conciliazione famiglia - lavoro;
- m) la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali riguardanti la sicurezza, la qualità e la produttività del lavoro.

2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite:

- a) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo, incluse iniziative per favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e di conoscenze volte a sviluppare l'autoimprenditorialità nei giovani;
- b) aiuti finanziari alle imprese.

3. Salvo i casi espressamente previsti, continuano ad applicarsi a favore del settore agricolo esclusivamente le leggi provinciali vigenti in materia.

4. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista sia in generale che per i settori sensibili ⁽³⁾.

Capo II *Aiuti finanziari*

Sezione I *Disposizioni sugli aiuti*

Art. 2 *Beneficiari degli aiuti*

1. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati al sostegno delle piccole, delle medie e delle grandi imprese operanti in provincia di Trento.

2. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, nonché le microimprese, rispondenti alla definizione di cui alla disciplina comunitaria.

3. Le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge senza necessità di notifica e approvazione del caso specifico, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, salvo che specifiche disposizioni comunitarie la impongano, quando gli aiuti rientrino in quelli concedibili a titolo di "de minimis" o quando riguardano interventi per la protezione ambientale, o il risparmio energetico o lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, o il sostegno della ricerca e dello sviluppo. Negli altri casi le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge, previa notifica e approvazione del caso specifico ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, solo qualora l'agevolazione risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia dell'occupazione. Le grandi imprese possono altresì beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 11.

3 bis. Possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge solo le piccole, medie e grandi imprese in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

3 ter. Gli interventi di cui al comma 1 non devono produrre effetti distorsivi della concorrenza del mercato provinciale in cui sono concessi ⁽⁴⁾.

Art. 3 *Aiuti per investimenti fissi*

1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e infrastrutture ⁽⁵⁾.

Art. 4 *Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale*

1. Nel quadro degli aiuti previsti dall'articolo 3, possono essere agevolati gli investimenti finalizzati a:

- a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle dirette al risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali;
- b) la prevenzione e la riduzione delle emissioni aeriformi, dei reflui, dei rifiuti e degli altri

fattori di inquinamento;

- c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b);
- d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per l'adeguamento a norme ambientali obbligatorie ovvero per l'osservanza di standard ambientali più rigorosi;
- e) il risanamento di siti industriali inquinati, purché sia garantita la destinazione produttiva di tali siti, in osservanza della normativa concernente la bonifica dei siti inquinati.

1 bis. Nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato possono essere ammessi ad agevolazione, inoltre, gli investimenti effettuati in caso di trasferimento di imprese dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale che comporti la realizzazione di un nuovo stabilimento, detratti i proventi della vendita del compendio originario e altri benefici derivanti dal trasferimento. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono ammissibili, inoltre, le spese funzionali alla rilocalizzazione ⁽⁶⁾.

Art. 5

Aiuti per la promozione della ricerca e sviluppo

1. Possono essere agevolate le spese per la realizzazione di interventi di ricerca applicata, compresa la ricerca industriale e le attività di sviluppo sperimentale, come definite dalla Commissione europea. Per le domande esaminate nell'ambito delle procedure valutativa e negoziale previste dagli articoli 14 e 14 bis le spese ammissibili sono individuate nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina della Commissione europea e sulla base del parere di congruità tecnico-scientifica e di validità economico-finanziaria delle iniziative, reso dal comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca), integrato dai componenti del comitato per gli incentivi alle imprese ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg recante il Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali. Per le domande esaminate nell'ambito della procedura automatica prevista dall'articolo 13 le spese ammissibili sono individuate sulla base di una perizia asseverata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

1 bis. L'attività di ricerca agevolata ai sensi del comma 1 deve assicurare ricadute economiche e sociali positive nel territorio provinciale; le modalità di attuazione di questo vincolo sono stabilite dalla deliberazione prevista dall'articolo 35.

1 ter. *omissis*

1 quater. Il vincolo previsto dal comma 1 bis non trova applicazione per i progetti presentati da soggetti con personalità giuridica che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati senza fini di lucro in attività di ricerca sul territorio provinciale, purché tali progetti presentino caratteristiche di eccellenza dal punto di vista scientifico e tecnologico ed i loro risultati siano trasferibili ad iniziative imprenditoriali per accrescere la competitività del sistema economico provinciale.

2. Per la realizzazione di specifiche ricerche commissionate a soggetti di ricerca pubblici e privati le piccole e medie imprese possono beneficiare di contributi nella misura prevista per le fattispecie della ricerca applicata. Possono essere agevolate sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni scientifiche. Inoltre è ammesso il contributo alle spese sostenute per risolvere i problemi delle metodologie riguardanti i processi produttivi delle singole imprese o per applicare a

detti processi i risultati di ricerca disponibili.

2 bis. Nel caso di aiuti corrisposti per sostenere progetti in attuazione di accordi tra la Provincia e altri Stati o enti territoriali, con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definite procedure di valutazione, di concessione e di erogazione anche in deroga a quanto previsto da questa legge, per garantire la coerenza delle procedure con l'accordo raggiunto. La deliberazione può anche prevedere che la valutazione dei progetti sia svolta dal comitato per gli incentivi alle imprese o che gli organi di valutazione a tal fine costituiti siano integrati con componenti del comitato o con esperti nominati da esso.

2 ter. Gli aiuti previsti da quest'articolo sono concessi anche alle imprese operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ⁽⁷⁾.

Art. 6

Prestiti partecipativi

1. L'adeguata patrimonializzazione delle piccole e medie imprese è perseguita mediante la concessione di contributi in conto capitale finalizzati all'abbattimento del costo dei finanziamenti assunti dall'impresa a fronte di processi di incremento dei mezzi propri.

2. Per i fini di cui al comma 1 si considerano incrementi di mezzi propri anche gli aumenti delle riserve indivisibili.

Art. 7

Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese

1. Per favorire l'internazionalizzazione delle imprese verso paesi non appartenenti all'Unione europea e per promuovere i servizi turistici all'esterno dell'Unione europea possono essere concessi aiuti, anche sotto forma di buoni, alle piccole e medie imprese, a cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese, anche operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, sulla base di appositi criteri approvati dalla Giunta provinciale e notificati, anche a grandi imprese, a fronte di oneri derivanti da:

- a) prima partecipazione a fiere o esposizioni, anche all'interno dell'Unione europea; per le successive partecipazioni gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis);
- b) azioni di commercializzazione di sistema, relativamente agli oneri sostenuti da cooperative e consorzi per la realizzazione di servizi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese associate o relativamente agli oneri sostenuti dalle piccole e medie imprese per la partecipazione a missioni estere e a fiere internazionali coordinate da enti istituzionali o da cooperative o consorzi, costituiti da piccole e medie imprese;
- c) realizzazione di progetti imprenditoriali di internazionalizzazione.

2. La Provincia promuove e valorizza sinergie tra le azioni e i progetti previsti dal comma 1 e i progetti di solidarietà internazionale sostenuti dalla Provincia nelle medesime aree geografiche di intervento, ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), e della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale) ⁽⁸⁾.

Art. 7 bis

Aiuti per la collaborazione tra scuole e imprese

1. La Provincia promuove e sostiene la collaborazione tra le imprese e le istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di modalità di apprendimento in alternanza fra scuola e lavoro, in base a quanto stabilito dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola).

2. Per l'attuazione delle azioni previste dal comma 1 la Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione di cui all'articolo 35, dispone opportuni ordini di priorità o il riconoscimento di maggiorazioni degli aiuti previsti da questa legge ⁽⁹⁾.

Art. 8

Aiuti specifici per la nuova imprenditorialità

1. Oltre agli aiuti previsti da questa sezione, alle piccole imprese di nuova costituzione promosse da neoimprenditori la Provincia può concedere contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento sostenuti nei primi cinque anni, a decorrere dalla costituzione dell'impresa. Per l'imprenditorialità giovanile e femminile si applica l'articolo 24 quater.

1 bis. La Giunta provinciale approva le disposizioni attuative di quest'articolo, individuando in particolare l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi a contributo.

2. La Giunta provinciale prevede appositi fondi di garanzia per l'ottenimento di finanziamenti o di garanzie a favore delle imprese di nuova costituzione promosse da neoimprenditori ai sensi dell'articolo 34 quater.

3. Si intendono per imprese di nuova costituzione ai sensi dei commi 1 e 2 quelle costituite da non più di ventiquattro mesi al momento della presentazione della domanda.

4. *omissis* ⁽¹⁰⁾

Art. 8 bis

Aiuti per il riequilibrio territoriale

1. Per favorire il riequilibrio territoriale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti fissi sostenuti dalle imprese operanti in zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica. Queste finalità sono perseguite mediante la concessione di maggiorazioni di aiuto, nel rispetto dell'intensità massima stabilita dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dall'articolo 35; in alternativa tali aiuti possono essere concessi nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*), anche in misura superiore alle soglie ordinarie.

2. La Provincia sostiene la realizzazione di iniziative innovative e creative nell'ambito della montagna, in particolare nei settori tradizionali e in quelli connessi con la moderna fruizione della montagna relativi al settore agroalimentare, all'intrattenimento, allo sport e al tempo libero nonché al benessere ⁽¹¹⁾.

Art. 9

Misure di intervento

1. Le misure degli aiuti finanziari sono determinate dalla Giunta provinciale.

2. Gli aiuti sono concessi nei limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, tenendo anche conto della regola del "*de minimis*".

3. Ai fini del riequilibrio territoriale la misura massima delle agevolazioni concedibili è

aumentata, per le imprese aventi sede in zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica, fino al 15 per cento oltre le misure massime previste in equivalente sovvenzione netta, sulla base dei criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale, da notificare alla Commissione europea.

4. *omissis*

5. Per investimenti aziendali promossi da microimprese svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri possono essere concessi contributi fino al 40 per cento della spesa.

6. L'intensità di aiuto per la ricerca, su conforme parere degli esperti di cui all'articolo 5, comma 1, in ordine alla sussistenza delle condizioni individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 35, può essere elevata fino al 20 per cento dell'investimento in caso di insuccesso della ricerca.

7. Gli aiuti di cui all'articolo 7 sono determinati nella misura massima del 50 per cento del costo sostenuto a fronte degli oneri indicati dallo stesso articolo.

8. Gli aiuti di questa legge non sono cumulabili con altri benefici relativi allo stesso bene, servizio o iniziativa, salvo diverse indicazioni di legge o della deliberazione di cui all'articolo 35.

8 bis. Le modifiche alle misure degli aiuti finanziari possono essere applicate, nei casi stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35 e su richiesta dei beneficiari, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse ⁽¹²⁾

Art. 10 *Tipologie*

1. Gli aiuti finanziari possono assumere le seguenti tipologie:

- a) contributi in conto capitale, in una o più soluzioni;
- b) contributi in conto canoni per operazioni di leasing;
- b bis) contributi in conto interessi;
- b ter) agevolazioni di natura fiscale, nei limiti consentiti dallo Statuto speciale.

1 bis. Per favorire il migliore equilibrio delle fonti di copertura delle iniziative agevolate e per facilitare l'accesso al credito delle imprese, nei casi individuati dalla Giunta provinciale possono essere concessi aiuti combinando le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b bis), e la modalità di intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2, lettera b bis) ⁽¹³⁾.

Art. 10 bis *A agevolazioni sull'IRAP*

1. La legge finanziaria provinciale può individuare specifiche agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nei limiti previsti dall'articolo 73 dello Statuto speciale e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, a favore dei beneficiari indicati nell'articolo 2 ⁽¹⁴⁾.

Art. 11 *Aiuti specifici per risanamento, ristrutturazione o riconversione*

1. Al fine di garantire posti di lavoro, la Provincia può altresì concedere specifici aiuti

finalizzati al salvataggio e alla ristrutturazione in conformità alle disposizioni comunitarie e nei limiti fissati dalla Commissione europea, sulla base di un piano di risanamento, ristrutturazione o riconversione. La concessione degli aiuti è subordinata alla notifica e alla approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE.

Art. 11 bis

Aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell'attività

1. Per razionalizzare l'offerta di autotrasporto e favorire la ricollocazione professionale dei titolari delle piccole imprese di autotrasporto la Provincia può concedere specifici aiuti, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), alle imprese di autotrasporto con meno di nove dipendenti che cessano l'attività, direttamente o indirettamente, e che hanno i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;
- b) possesso di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e i limiti per la concessione degli aiuti previsti dal comma 1, nel limite massimo di 40.000 euro per ogni impresa. La Provincia informa i titolari delle imprese di cui al comma 1 del carattere di de minimis dell'aiuto facendo riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 379 del 28 dicembre 2006, o alla normativa comunitaria successivamente intervenuta in materia ⁽¹⁵⁾.

2 bis. Per le finalità indicate dal comma 1 la Provincia sostiene l'aggregazione aziendale nell'autotrasporto attraverso la concessione di contributi riferiti al capitale sociale sottoscritto da imprese o imprenditori che cessano la loro attività per costituire società in cui confluisce il patrimonio aziendale cessato, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) costituzione di una nuova società che svolga l'attività di autotrasporto e sia regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;
- b) costituzione della nuova società da parte di almeno due imprese che conferiscano il proprio patrimonio aziendale cessando l'attività diretta, anche per effetto di operazioni di fusione.

2 ter. La Giunta provinciale individua i criteri per la concessione alla nuova società del contributo previsto dal comma 2 bis, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), fino a un massimo del 50 per cento del capitale sociale sottoscritto dalle imprese conferite nella nuova società.

3. La Provincia, con apposita convenzione, può affidare la concessione degli aiuti previsti dai commi 1 e 2 bis ai consorzi di garanzia collettiva fidi presenti in provincia di Trento ⁽¹⁶⁾.

Sezione II

Presentazione e valutazione delle domande

Art. 12

Presentazione delle domande

1. Le domande relative agli aiuti o agli interventi previsti da questa legge sono presentate presso la struttura provinciale competente; se la Giunta provinciale si avvale della facoltà di affidare loro l'istruttoria o l'anticipazione, le domande sono presentate presso gli enti di garanzia o gli enti creditizi.

2. Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico, valutativo o negoziale. La procedura automatica, che può essere limitata ad alcune tipologie di iniziative, si applica a spese di importo inferiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. Nel caso di aiuti concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), o sulla base di criteri e modalità autorizzati dalla Commissione europea, la Giunta provinciale può stabilire di applicare la procedura automatica anche ad aiuti relativi a spese sostenute prima della presentazione della domanda, purché non oltre i diciotto mesi precedenti. La procedura valutativa si applica a spese di importo superiore alla soglia determinata per la procedura automatica e relative a lavori o attività sostenuti dopo la presentazione della domanda. In ogni caso si applica la procedura valutativa per le iniziative previste dagli articoli 4 e 6. La procedura negoziale si applica a spese per investimenti di importo superiore a una soglia determinata dalla Giunta provinciale, a spese relative a un complesso integrato di interventi finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate o a specifici settori produttivi, a spese per investimenti in relazione agli assi strategici individuati dagli strumenti della programmazione provinciale. Questa procedura si applica per gli investimenti e gli interventi realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme di programmazione concertata. Si applica in ogni caso la procedura negoziale per gli interventi previsti dall'articolo 34 bis, commi 4 e 4 bis.

2 bis. *omissis* ⁽¹⁷⁾

Art. 13

Procedura automatica

1. Le fattispecie di domande per ottenere la concessione delle agevolazioni con procedura automatica sono individuate dai criteri e modalità per l'applicazione di questa legge previsti dall'articolo 35. I medesimi criteri individuano il limite massimo di spesa ammissibile, le misure di contributo spettanti, le modalità di presentazione delle domande nonché la relativa documentazione ispirata alla massima semplicità e che consenta, ove possibile, l'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

2. *omissis*

3. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 1, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese.

4. *omissis*

5. Quando la procedura automatica è effettuata dalla Provincia, essa provvede alla concessione e all'erogazione dell'aiuto finanziario. Quando l'istruttoria è affidata agli enti di garanzia o a enti creditizi si applica l'articolo 15 ⁽¹⁸⁾.

Art. 14

Procedura valutativa

1. Le domande soggette a procedura valutativa sono esaminate sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne: la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge, la congruità tecnico-amministrativa della spesa, la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario, l'entità del contributo spettante.

1 bis. I criteri e modalità di cui all'articolo 35, anche in deroga ai profili d'esame indicati al comma 1, individuano disposizioni semplificate per la presentazione e per l'analisi delle

domande in relazione a spese o ad aiuti finanziari non superiori a determinate soglie.

2. Se la procedura è effettuata direttamente dall'amministrazione la Provincia può affidare la valutazione dei profili economico-finanziari e della congruità delle spese previste a soggetti esterni, nel rispetto del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

2 bis. La Provincia, fatte salve le competenze del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15 bis, può affidare a Trentino sviluppo s.p.a., ai fini della concessione o dell'erogazione dei contributi, l'esame delle domande sotto il profilo tecnico-amministrativo ai sensi del comma 1. A tal fine i rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono definiti nell'ambito della convenzione prevista dall'articolo 33, comma 3.

3. *omissis*

4. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette ai pareri di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

4 bis. Ai fini della valutazione dell'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario la Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 35, stabilisce i casi nei quali l'impresa può far valere:

- a) la valutazione positiva effettuata da parte di un istituto creditizio o di una società di leasing per l'erogazione di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda di contributo;
- b) l'attivazione di processi di incremento dei mezzi propri secondo la tipologia dei prestiti partecipativi previsti dall'articolo 6 di questa legge.

4 ter. La Giunta provinciale, con le deliberazioni previste dall'articolo 35, stabilisce i casi e i limiti per la presentazione di domande integrative, purché relative a superi di spesa rispetto alla domanda originaria sostenuti dopo la data della stessa ma prima della domanda integrativa ⁽¹⁹⁾.

14 bis *Procedura negoziale*

1. Le tipologie di iniziative soggette a procedura negoziale sono definite dalle deliberazioni previste dall'articolo 35, che stabiliscono in particolare le modalità di coinvolgimento delle parti sociali, i requisiti di accesso a tale procedura e le tipologie di impegni cui i soggetti beneficiari sono sottoposti.

2. L'attività istruttoria è condotta sulla base dei criteri e dei principi fissati per la procedura valutativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i vincoli a carico del beneficiario, che tengono conto delle ragioni di interesse pubblico connesse all'iniziativa ⁽²⁰⁾.

Art. 15 *Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi*

1. La Provincia, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale e previa stipula di apposite convenzioni, può affidare:

- a) ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, o

loro consorzi l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, sia di tipo automatico che valutativo, in relazione alla concessione dei contributi, alla loro erogazione e al controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l'obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti revoca o altre sanzioni, per i rispettivi settori economici di riferimento;

- b) ad enti creditizi l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura valutativa prevista dall'articolo 14, in relazione alla concessione dei contributi e alla loro erogazione;
- c) agli enti creditizi ai quali sono richiesti i finanziamenti l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura per la concessione degli aiuti finanziari previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), e alla loro erogazione.

2. Le convenzioni, senza oneri a carico della Provincia, stabiliscono i rapporti organizzativi e finanziari e possono prevedere la possibilità di imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.

3. La Giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al comma 1, lettere a) e b), somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di anticipazione, degli aiuti finanziari previsti da questa legge.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati le somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1.

5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

7. La Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla Giunta provinciale. L'amministrazione verifica in tale occasione il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite.

8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

9. La Provincia autonoma di Trento può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.

10. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche oggetto

di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall'amministrazione.

10 bis. *omissis* ⁽²¹⁾

Art. 15 bis

Comitato per gli incentivi alle imprese

1. È istituito il comitato per gli incentivi alle imprese, quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale in materia di incentivi alle imprese.

2. *omissis*

3. *omissis*

4. *omissis*

4 bis. *omissis*

5. *omissis*

6. *omissis*

7. *omissis* ⁽²²⁾

Sezione III

Obblighi, sanzioni e verifiche

Art. 16

Obblighi dei richiedenti e controlli

1. La concessione delle agevolazioni di questa legge comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per periodi da stabilire, a seconda delle fattispecie, tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni. Per i beni mobili il periodo di vincolo, comunque, dev'essere inferiore a quello stabilito per gli immobili.

2. Possono essere fissati obblighi e vincoli che si ritengano necessari o opportuni in base agli obiettivi prefissi anche in aggiunta a quelli indicati al comma 1, nonché in relazione a interventi di aiuto per azioni diverse dall'investimento in beni. Se gli obblighi e i vincoli fissati ai sensi di questo comma riguardano i livelli occupazionali, il mantenimento e l'aumento degli stessi deve essere assicurato dall'impresa beneficiaria applicando ai propri dipendenti i contratti previsti dal comma 6, lettera c).

2 bis. Inoltre possono essere previsti specifici obblighi a carico dei soggetti beneficiari tenendo conto dei comportamenti fiscali e del versamento dei tributi in relazione all'attività svolta nel territorio provinciale.

3. Il trasferimento totale o parziale dell'azienda, la trasformazione, la fusione e la scissione societaria non comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1. I contributi non ancora liquidati sono corrisposti al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti da quest'articolo.

3 bis. *omissis*

3 ter. L'affitto dell'azienda non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se il relativo contratto è stipulato dopo un periodo di almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli previsti dal comma 1, o se è stipulato nell'ambito di procedure concorsuali, o in attuazione di strumenti alternativi di risoluzione delle crisi di impresa, o tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso l'affittuario deve continuare a esercitare l'impresa. Se sono rispettate le condizioni di questo comma e gli

obblighi previsti per il beneficiario da questo articolo, i contributi non ancora liquidati continuano a essere corrisposti al beneficiario.

3 quater. La cessione di beni immobili agevolati o il mancato inserimento dei beni immobili agevolati nel patrimonio aziendale del soggetto subentrante o dell'affittuario a seguito delle operazioni indicate nei commi 3 e 3 ter non comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) la cessione dei beni immobili o le modificazioni soggettive indicate nei commi 3 e 3 ter sono convenute tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente;
- b) il bene immobile agevolato continua a essere destinato all'esercizio dell'attività d'impresa in relazione alla quale è stata concessa l'agevolazione.

4. Gli obblighi si intendono comunque osservati anche in caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di aiuto finanziario con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi.

5. Ove sussistano giustificati motivi, su richiesta dell'interessato, può essere disposto il venir meno totale o parziale degli obblighi oppure la loro ridefinizione con la procedura prevista dall'articolo 14 bis. Possono essere stabiliti, in proposito, criteri di massima differenziati per settore economico.

6. I soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono allegare una dichiarazione di conoscenza in ordine agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, nonché ai seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione dell'aiuto.

7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 6 viene effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria (²³).

Art. 17 *Revoche*

1. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 16 o dalle disposizioni attuative della legge si provvede alla revoca totale o parziale o alla riduzione dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate degli interessi legali.

2. La revoca dei contributi disposta ai sensi del comma 1 è graduata in relazione alla durata e alla gravità dell'infrazione.

3. Nel caso in cui il contributo o l'anticipazione siano stati ottenuti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'agevolazione è revocata per la parte del beneficio ottenuta sulla base di tali dichiarazioni. Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali previste dalla vigente legislazione statale, resta esclusa l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative.

4. Al recupero delle agevolazioni si provvede a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale

della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Le somme recuperate e le relative maggiorazioni sono introitate nel bilancio della Provincia (²⁴).

Art. 18
omissis (²⁵)

Capo III
Interventi di sistema

Sezione I
Ricerca, studi e promozione

Art. 19
Diffusione della ricerca scientifica

1. Al fine di favorire una migliore conoscenza e collaborazione tra gli istituti di ricerca operanti in ambito provinciale e le imprese locali, la Provincia promuove, mediante l'assunzione totale o parziale dei relativi oneri, l'assegnazione temporanea di ricercatori e tecnici di ricerca degli istituti in questione presso le imprese locali.

2. La collaborazione del ricercatore o del tecnico presso l'impresa deve avvenire in modo tale da consentire la realizzazione della duplice finalità di formazione professionale del ricercatore o del tecnico assegnato e di contestuale acquisizione di assistenza tecnica, per servizi di natura tecnologica, a favore dell'impresa.

3. Nel caso in cui l'istituto di ricerca non abbia sede sul territorio provinciale l'assunzione degli oneri da parte della Provincia è ridotta alla metà (²⁶).

Art. 19 bis
Misure per favorire l'inserimento dei ricercatori nelle imprese

1. Per promuovere l'inserimento in azienda di personale altamente qualificato la Provincia, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, può concedere alle imprese operanti in provincia e per attività ricadenti sul territorio provinciale contributi finanziari per l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di ricercatori e tecnici di ricerca provenienti da organismi di ricerca e istituti accademici. La Giunta provinciale definisce le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi (²⁷).

Art. 20
Premi di specializzazione e di aggiornamento

1. Allo scopo di migliorare e elevare il livello di qualità dei servizi e del management aziendale, la Provincia istituisce, anche in collaborazione con imprese e con università, enti e istituti di ricerca, premi di specializzazione o di aggiornamento, fino a un massimo di 50.000.000 di lire ciascuno, a favore di diplomati, laureati o laureandi, anche al fine di agevolare il loro inserimento in aziende situate nel territorio provinciale.

Art. 21

Progetti di formazione e servizi per la nuova imprenditorialità

1. La Giunta provinciale promuove progetti specifici di formazione e qualificazione imprenditoriale di tipo manageriale, funzionali a singole iniziative da realizzare a favore di soggetti che intendono avviare per la prima volta un'impresa, nonché delle imprese esistenti delle quali divengono titolari, a qualsiasi titolo, soggetti in precedenza non imprenditori, con priorità per i soggetti di età inferiori ai 40 anni. Tali progetti possono comprendere l'affiancamento di imprese leader di settore, ovvero di esperti e di società di consulenza di comprovata esperienza aziendale, detto tutoraggio.

2. La Giunta provinciale assicura un servizio di informazione e di orientamento per i soggetti di cui al comma 1. Tale servizio comprende in particolare:

- a) informazioni sulle agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e provinciale nei diversi settori economici;
- b) assistenza nei rapporti con le pubbliche amministrazioni presso cui debbono essere richiesti atti e provvedimenti connessi in qualsiasi modo all'attività da intraprendere;
- c) assistenza tecnica alla progettazione.

Art. 22

Azioni positive per l'imprenditoria femminile e giovanile

1. La Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, adotta azioni positive finalizzate a:

- a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e giovanile, anche in forma cooperativa, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni;
- b) promuovere la formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle donne imprenditrici e dei giovani imprenditori;
- c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile;
- d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- e) favorire il passaggio generazionale nelle imprese;
- f) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile nei comparti innovativi dell'economia provinciale ⁽²⁸⁾.

Art. 22 bis

Qualità della presenza dei lavoratori e delle lavoratrici nel mondo dell'economia

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli e intese tra le parti sociali finalizzati al riconoscimento del principio della responsabilità sociale d'impresa, alla partecipazione dei lavoratori alle scelte organizzative aziendali, all'affermazione del principio di uguaglianza di genere nelle imprese e di flessibile organizzazione dell'attività produttiva in relazione alle esigenze di conciliazione della vita familiare e professionale. La Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 35 individua le modalità per agevolare le imprese che uniformino la loro attività a questi principi ⁽²⁹⁾.

Art. 23

Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati

1. Per promuovere l'affermazione dei beni prodotti e dei servizi prestati dalle imprese trentine sui mercati interni e esterni al mercato comune europeo, la Provincia può

concludere accordi di programma con lo Stato o altri enti pubblici nonché realizzare, direttamente o avvalendosi dell'opera di enti o soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali, iniziative e progetti riguardanti:

- a) inchieste, studi e rilevazioni di interesse generale tendenti alla migliore conoscenza delle condizioni della produzione, delle dinamiche del mercato e del comportamento del consumatore;
- b) informazione, promozione, pubblicità, realizzazione e partecipazione a esposizioni, fiere e manifestazioni per la valorizzazione dei beni e dei servizi delle imprese trentine;
- c) tutela e promozione dell'immagine dei prodotti trentini.

2. Le iniziative e i progetti possono essere realizzati direttamente dagli enti o soggetti rappresentativi di cui al comma 1. In tal caso la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti ⁽³⁰⁾.

Art. 24

Promozione e qualificazione delle attività economiche

1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere nuove iniziative economiche, mediante la ricerca di imprenditori interessati e l'assistenza tecnica agli stessi imprenditori, nonché la divulgazione delle opportunità offerte dal territorio trentino e dal sistema economico locale. La Provincia, inoltre, sostiene progetti volti al rafforzamento e alla qualificazione delle piccole imprese e, in genere, dell'imprenditorialità locale, femminile e giovanile, nonché alla promozione e al supporto alla realizzazione di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati.

1 bis. Tra le iniziative di cui al comma 1 sono compresi i premi volti alla presentazione di idee e progetti innovativi finalizzati anche alla nascita di nuove imprese sul territorio provinciale, concessi anche tramite Trentino sviluppo s.p.a. Sono inoltre comprese attività di informazione, di facilitazione e di animazione territoriale, a supporto dei processi di pianificazione territoriale e di programmazione dello sviluppo promossi dalle comunità e dai comuni, per favorire nuove iniziative imprenditoriali e opportunità occupazionali, con particolare riguardo ad ambiti innovativi e a vocazione sociale. A tal fine la Provincia può mettere a disposizione della società personale con idonea professionalità.

2. Le altre iniziative di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono realizzate tramite strutture provinciali o soggetti pubblici o privati. I rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e i soggetti in questione sono disciplinati da apposita convenzione, con la quale può essere disposta anche la messa a disposizione di personale provinciale.

2 bis. La Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per gli investimenti d'impianto e le spese di funzionamento a soggetti, costituiti in qualsiasi forma, preposti a promuovere e supportare l'attivazione sul territorio provinciale di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati. Inoltre la Provincia è autorizzata a concedere contributi per le medesime spese per promuovere l'aggregazione di soggetti per le attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche al fine di favorire l'integrazione settoriale e la costituzione di reti d'impresa. Per valutare la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e l'entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato per la ricerca e l'innovazione previsto dall'articolo 22 bis della legge provinciale sulla ricerca, del comitato per gli incentivi alle imprese, di Trentino sviluppo s.p.a. o di enti creditizi.

2 ter. La Provincia, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., può assegnare premi a favore di piccole e medie imprese per sostenere i processi volti all'ottenimento di brevetti europei e internazionali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziare sul fondo previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera a).

2 quater. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 2 bis e 2 ter ⁽³¹⁾.

Art. 24.1

Finanziamento di borse di studio per promuovere nuove idee imprenditoriali

1. La Provincia può finanziare, anche attraverso l'accesso a fondi europei, borse di studio o assegni di ricerca della durata massima di due anni assegnate dall'Università degli studi di Trento, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del secondo ciclo operanti sul territorio provinciale che comprendono nei piani di studio discipline economiche, dalle fondazioni previste dall'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per promuovere nuove idee imprenditoriali proposte da studenti che stanno per acquisire o hanno acquisito da non più di sei mesi il relativo titolo di studio, o da ricercatori o dottori di ricerca di età non superiore a trentacinque anni impiegati presso organismi di ricerca operanti nel territorio provinciale. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma ⁽³²⁾.

Art. 24.2

Attività di informazione e promozione degli strumenti di intervento

1. Per sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese trentine, la Provincia promuove l'informazione e la diffusione degli strumenti e delle misure di aiuto previsti da questa legge nonché degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni d'interesse europeo anche per favorire l'internazionalizzazione, la collaborazione e la cooperazione tra le imprese operanti in Europa.

2. La Provincia promuove l'istituzione di sportelli territoriali di informazione per la messa a disposizione degli strumenti di intervento previsti da questa legge e per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile, anche attraverso il coinvolgimento di Trentino sviluppo s.p.a., dei comuni, singoli o associati, delle associazioni di categoria, di istituti bancari, di organismi di ricerca, di istituti di formazione superiore operanti nel territorio provinciale ⁽³³⁾.

Art. 24 bis

Sostegno all'innovazione

1. omissis

2. Per promuovere la diffusione di iniziative imprenditoriali nei settori innovativi o ad alta tecnologia la Provincia può concedere contributi per il pagamento dei costi di avviamento ai soggetti che intendono avviare una nuova impresa sul territorio provinciale, comprese le attività dedicate allo sviluppo dei risultati delle ricerche di ricercatori e tecnologi di organismi di ricerca e le ricerche finalizzate allo sfruttamento imprenditoriale di brevetti industriali. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2 bis. I contributi previsti da quest'articolo in favore del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

- a) iniziative potenzialmente in grado di garantire la valorizzazione del capitale investito attraverso l'immissione sul mercato di prodotti o servizi;
- b) iniziative potenzialmente in grado di garantire lo svolgimento delle prevalenti attività attinenti la ricerca e lo sviluppo di prodotti o servizi nell'ambito del territorio trentino;
- c) iniziative coerenti con gli ambiti di attività determinati dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, in quanto coerenti con le indicazioni strategiche della Provincia.

3. *omissis* ⁽³⁴⁾

Sezione I bis
Servizi alle imprese e reti ⁽³⁵⁾

Art. 24 ter
Ambito di applicazione

1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da questa sezione i soggetti indicati nell'articolo 2 nonché, per gli interventi previsti dagli articoli 24 quater, commi 3 bis e 6, 24 quinquies, 24 sexies e 24 octies, anche le imprese operanti nel settore agricolo nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 24 quinquies in relazione ai costi di servizi di consulenza acquisiti per realizzare le iniziative previste dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo anche le grandi imprese nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

3. Ai fini degli aiuti previsti da questa sezione, la Provincia riconosce esclusivamente i servizi di consulenza prestati direttamente da soggetti in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza.

4. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale può individuare le modalità per incentivare la fruizione dei servizi individuati da questa sezione da parte dei beneficiari, attraverso il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche o di loro società di servizi, nonché delle società e dei consorzi promotori di centri per l'innovazione ⁽³⁶⁾.

Art. 24 quater
Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile

1. La Provincia promuove, anche attraverso il concorso con fondi europei, la nascita e sostiene le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, anche mediante rilevamento di attività preesistente.

2. Ai fini di questo articolo si considerano imprese di nuova costituzione quelle costituite o rilevate entro i termini indicati dall'articolo 8, comma 3; inoltre, si considerano imprese a partecipazione femminile o giovanile:

- a) le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione;
- b) le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni

rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione.

3. Per le finalità del comma 1 e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile e giovanile possono essere concessi contributi, fino a un importo massimo di 50.000 euro, a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis e sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

3 bis. In relazione alle piccole imprese agricole di nuova costituzione a partecipazione femminile possono essere concessi contributi in conto capitale entro i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli a copertura dei costi di avviamento indicati nella deliberazione prevista dal comma 5 bis sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa. I contributi concessi in base a questo comma non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, né con contributi finanziari forniti dagli Stati membri in relazione agli stessi costi ammissibili.

4. *omissis*

5. *omissis*

5 bis. La Giunta provinciale approva con propria deliberazione le disposizioni attuative di quest'articolo individuando, in particolare, l'intensità dell'aiuto e i costi di avviamento ammessi ai fini dei contributi previsti dai commi 3 e 3 bis.

6. La Provincia può concedere aiuti alle imprese indicate nel comma 1 per i servizi di consulenza individuati con deliberazione della Giunta provinciale, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 e in misura non superiore al 50 per cento delle spese ammesse.

7. Alle imprese che presentano entrambi i requisiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), l'agevolazione prevista dal comma 6 è concessa nella misura massima ivi prevista ⁽³⁷⁾.

Art. 24 quinquies

Aiuti alle imprese per servizi di consulenza

1. Per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti all'esterno dell'azienda per:

- a) l'innovazione di prodotto, anche attraverso il design, e di processo nonché, in generale, l'innovazione nelle strategie anche organizzative dell'impresa, compresa quella volta a conseguire la certificazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare);
- b) l'introduzione in azienda di tecniche di organizzazione e di sviluppo delle attività d'impresa orientate al miglioramento della produttività e ispirate al principio della qualità totale dell'impresa e del lavoro;
- c) la certificazione dei sistemi di qualità aziendale, del prodotto, della compatibilità ambientale ed etica nonché dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro;
- d) la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;
- e) la realizzazione di indagini di mercato, la progettazione di piani di marketing operativo e strategico, l'analisi dei canali distributivi, del posizionamento aziendale e del prodotto, la segmentazione di mercato e la progettazione di siti internet per la promozione e per la commercializzazione telematica di beni e servizi nonché lo studio e la progettazione di campagne pubblicitarie, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
- f) la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

nelle strutture organizzative aziendali che privilegiano l'utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;

- g) la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi, la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito;
- i) ulteriori servizi di natura strategica necessari all'impresa per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato.

2. Per i fini del comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammissibile ⁽³⁸⁾.

Art. 24 sexies

Aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione

1. Per accrescere la proiezione internazionale dell'economia provinciale, rafforzare gli investimenti e la penetrazione commerciale all'estero delle piccole e medie imprese e incrementare il numero delle imprese che esportano stabilmente possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza specialistica acquisiti all'esterno dell'azienda destinati a rafforzare l'economia provinciale, con i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 35. L'agevolazione può essere concessa nella misura massima del 50 per cento, anche sotto forma di buoni e tramite l'indizione di specifici bandi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

1 bis. Per gli scopi del comma 1 la Provincia sostiene la formazione di capitale umano destinato a progetti di espansione o rafforzamento all'estero presentati da parte di grandi, medie e piccole imprese trentine. A tal fine può essere concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento dei costi sostenuti, per non più di tre anni, per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale di età non superiore a trentacinque anni in possesso di laurea o di diploma di scuola media superiore accompagnato, in quest'ultimo caso, da un'esperienza lavorativa di almeno tre anni, inviato all'estero per operare presso unità locali dell'impresa richiedente o presso altre imprese estere con le quali l'impresa richiedente è legata da accordi commerciali o produttivi formalizzati giuridicamente. La misura massima del contributo è elevata al 50 per cento dei costi sostenuti nel caso di assunzioni mediante contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, o di proroga del contratto stesso. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

1 ter. Per i fini previsti da questo articolo, la Provincia può agevolare, ai sensi dell'articolo 24 quinquies, comma 1, lettera c), anche le spese per ottenere le certificazioni e le omologazioni richieste nei Paesi dove l'impresa esporta i prodotti, secondo i limiti, i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 35 ⁽³⁹⁾.

Art. 24 septies

Aiuti alle piccole imprese innovative in fase di avviamento

1. In conformità al regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi in conto capitale, anche in forma di voucher, fino a 800.000 euro alle piccole imprese innovative in fase di avviamento.

2. La Giunta provinciale approva, con deliberazione prevista dall'articolo 35, le disposizioni attuative di quest'articolo individuando in particolare l'intensità degli aiuti, le procedure di accesso, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e le spese ammissibili ⁽⁴⁰⁾.

Art. 24 octies
Aiuti per l'attività consortile

1. Per favorire la costituzione di reti d'impresa stabili possono essere concessi contributi per la costituzione e l'attività di consorzi e di società consortili finalizzate all'esercizio delle seguenti attività:

- a) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica;
- b) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
- c) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;
- d) la gestione di centri di elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo svolgimento di studi e ricerche di mercato;
- f) l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- g) le altre attività che si collegano alle iniziative indicate nelle lettere da a) a f).

2. Per accedere ai contributi i consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno tre imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a quindicimila euro. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, con l'esclusione degli apporti in natura.

3. I consorzi e le società consortili non possono distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Il divieto deve risultare da un'espressa disposizione dello statuto.

4. Per le finalità del comma 1 la Provincia può concedere contributi in misura non superiore all'entità o agli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato, con l'esclusione degli apporti in natura. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

5. La concessione dei contributi previsti dal comma 4 comporta l'obbligo di mantenere la continuità dell'attività consortile per un minimo di cinque anni; in caso di inosservanza del predetto obbligo il contributo è revocato con il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali ⁽⁴¹⁾.

Art. 24 novies
Aiuti per le reti d'impresa

1. Allo scopo di sostenere le aggregazioni tra imprese, anche transregionali e transnazionali, sono concesse agevolazioni per promuovere la stipulazione di contratti di rete, come definiti dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009.

2. Per favorire la nascita delle aggregazioni, in favore dell'organo comune possono essere accordati per l'esecuzione del contratto di rete contributi in conto capitale:

- a) fino al 30 per cento delle spese legali, amministrative e di consulenza effettivamente sostenute per giungere alla sottoscrizione del contratto di rete;
- b) fino al 50 per cento del valore di costituzione della quota di fondo patrimoniale comune destinata a:
 - 1) formazione del personale impegnato nel progetto di rete e assunzione di personale destinato a progetti di internazionalizzazione della rete ai sensi dell'articolo 24 sexies, comma 1 bis;
 - 2) acquisto di hardware e software necessari alla realizzazione del progetto di rete;
 - 3) acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie da sfruttare nell'ambito del progetto di rete;
 - 4) interventi di promozione e di commercializzazione da sviluppare nell'ambito del progetto di rete;
 - 5) acquisizione di consulenze esterne specialistiche finalizzate alla promozione e allo sviluppo del progetto di rete incluse quelle relative a progetti di internazionalizzazione.

3. Per accedere alle misure di agevolazione previste da questo articolo il contratto di rete deve risultare regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

4. I contributi previsti da questo articolo sono concessi ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis) ⁽⁴²⁾.

Art. 24 decies

Aiuti per diritti di proprietà industriale

1. In conformità al regolamento (UE) n. 651/2014, possono essere concessi contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti, con un'intensità di aiuto non superiore al 50 per cento delle spese ammissibili.

2. La Giunta provinciale approva le disposizioni attuative di quest'articolo, individuando in particolare l'intensità degli aiuti, le procedure di accesso, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e le spese ammissibili ⁽⁴³⁾.

Art. 24 undecies

Aiuti per la conciliazione famiglia - lavoro

1. La Provincia promuove la conciliazione famiglia - lavoro, anche attraverso la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) progetti di articolazione organizzativa dell'attività lavorativa volti a consentire la flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro;
- b) programmi e azioni volti a favorire il reinserimento nell'attività lavorativa dopo un periodo di congedo parentale;
- c) altre iniziative o progetti di servizi innovativi volti alla conciliazione famiglia - lavoro, compresi quelli diretti all'istituzione, al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità interaziendali previsti dall'articolo 12 della legge provinciale sul benessere familiare.

2. L'aiuto può essere concesso nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), previo parere dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la

natalità e le politiche giovanili che valuta la coerenza dell'iniziativa rispetto alle finalità della legge provinciale sul benessere familiare. Nella graduazione della misura prevista da questo articolo è assicurato un maggiore livello di intervento qualora le iniziative riguardino disabili, persone non autosufficienti e minori con età inferiore a dodici anni ⁽⁴⁴⁾.

Art. 24 duodecies
Aiuti per il passaggio generazionale

1. Per promuovere la conservazione del patrimonio di conoscenza delle imprese, la Provincia concede aiuti a sostegno del riassetto organizzativo e societario delle imprese a carattere familiare in fase di passaggio generazionale, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Per le finalità del comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi in conto capitale:

- a) fino al 30 per cento delle spese legali, amministrative e di consulenza necessarie al riassetto organizzativo e societario dell'impresa;
- b) fino al 50 per cento delle spese di consulenza per l'attività di formazione e di tutoraggio delle figure professionali destinate a condurre l'azienda in seguito al passaggio generazionale e per l'attività di pianificazione strategica.

3. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 sono definiti i requisiti per l'individuazione delle piccole imprese a gestione familiare e le condizioni per l'accesso agli interventi previsti da questo articolo ⁽⁴⁵⁾.

Art. 24 terdecies
Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale la Provincia può concedere contributi, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale, nonché da distretti tecnologici o poli d'innovazione, comunque denominati, per lo svolgimento a favore delle imprese di attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche dell'Unione europea, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e in altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende ⁽⁴⁶⁾.

Sezione I ter
Promozione dei distretti ⁽⁴⁷⁾

Art. 24 quater decies
Distretti

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e j), la Provincia riconosce e promuove l'aggregazione delle imprese in distretti, finalizzati a sviluppare una progettualità strategica in conformità agli obiettivi della programmazione,

volta a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita del tessuto economico, anche sul piano occupazionale, attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze.

2. Per i fini di questa legge, per distretti s'intendono le aggregazioni d'impresa secondo legami di affinità tematico-settoriale e territoriale, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere correlate rilevanti per l'economia provinciale, e aperte alla libera adesione delle imprese di tutti i settori economici e di altri enti pubblici e privati.

3. A sostegno dello sviluppo distrettuale la Provincia promuove:

- a) specifici interventi, sia nella forma di incentivi alle imprese, sia attraverso la promozione di azioni, progetti e servizi, finalizzati allo sviluppo della competitività, dell'innovazione e dell'internazionalizzazione delle aziende aderenti, alla sostenibilità ambientale, nonché, ove necessario, alla riconversione produttiva e occupazionale del distretto;
- b) lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa da realizzarsi anche attraverso codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti, in coerenza con quanto stabilito dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese);
- c) la qualità delle relazioni industriali finalizzate a favorire la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, la stabilità dei rapporti di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare, nonché a contrastare la discriminazione sui luoghi di lavoro, nel quadro degli interventi previsti dall'articolo 22 bis.

4. I criteri d'individuazione dei distretti nonché gli interventi di sostegno agli stessi sono stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 35, anche attraverso il riconoscimento di ordini di priorità o di maggiorazioni di agevolazione alle imprese aderenti ai distretti medesimi.

5. Gli interventi per la realizzazione delle iniziative di sviluppo dei distretti previste dal comma 3 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ⁽⁴⁸⁾.

Art. 24 quindicies *Altre forme distrettuali*

1. Secondo le modalità previste dall'articolo 24 quater decies, la Provincia promuove e sostiene:

- a) l'attivazione di uno o più distretti dell'innovazione e delle alte tecnologie, in grado di attrarre risorse umane e finanziarie e di sviluppare aggregazioni tra imprese, università ed enti di ricerca, idonee a consolidare attraverso l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e lo scambio di conoscenze, la competitività del tessuto produttivo locale e l'occupazione;
- b) lo sviluppo dei distretti artigianali, quali ambiti di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione e di coordinamento delle iniziative locali finalizzate al rafforzamento della competitività del settore artigiano ⁽⁴⁹⁾.

Sezione II *Aree, immobili e infrastrutture per attività economiche*

Art. 25 *Interventi per aree*

1. La Provincia, i comuni e le società alle quali partecipano i comuni e eventualmente altri enti pubblici, anche unitamente a soggetti privati, acquisiscono o acquisiscono e apprestano, o eventualmente apprestano, aree e strutture per attività economiche, in armonia con gli strumenti urbanistici in vigore.

1 bis. La Provincia, inoltre, può apprestare aree di proprietà dei soggetti di cui al comma 1 o di altri soggetti, anche privati, su loro richiesta e con loro assenso sul progetto di apprestamento; l'apprestamento può essere parzialmente realizzato anche dai suddetti proprietari. Gli interventi di apprestamento sono regolati da una convenzione che prevede il rimborso alla Provincia o ai soggetti proprietari delle spese sostenute nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 35, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

1 ter. La Provincia può altresì acquisire, ai sensi dell'articolo 27, le aree necessarie per la realizzazione della viabilità interna, comprensiva delle relative opere di urbanizzazione, idonea a garantire o a migliorare l'accesso ai lotti dove sia prevista la realizzazione di infrastrutture per l'insediamento di attività economiche, purché tale viabilità sia prevista dai piani regolatori o dagli strumenti urbanistici ad essi subordinati. L'avvio della procedura espropriativa deve essere preceduto da specifiche convenzioni con tutti i proprietari dei fondi al cui servizio si pongono le opere di viabilità, che prevedono l'assunzione da parte dei medesimi proprietari degli obblighi di cui agli articoli 29 e 32. Qualora la realizzazione della predetta viabilità interna lo richieda, la Provincia, per quanto strettamente necessario a tal fine, e prescindendo dalla sottoscrizione della predetta convenzione, è autorizzata altresì a espropriare le aree necessarie sulle quali siano già realizzati insediamenti produttivi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 27. La viabilità interna realizzata secondo quanto disposto dal presente comma è trasferita ai comuni ai sensi dell'articolo 28.

1 quater. *omissis*

1 quinquies. La Provincia può realizzare, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato, la viabilità di collegamento tra un'area produttiva esistente e la rete stradale pubblica, comprese le necessarie opere di urbanizzazione, se sussistono accertati problemi di sicurezza della viabilità esistente. A tal fine acquisisce i terreni necessari ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri). L'intervento realizzato ai sensi di questo comma non richiede la stipulazione delle convenzioni con i proprietari previste dal comma 1 ter. La viabilità realizzata secondo quanto disposto da questo comma è trasferita ai comuni ai sensi dell'articolo 28.

2. Le tipologie di attività economiche per le quali possono essere realizzate le attività di cui al comma 1 sono individuate nella deliberazione di cui all'articolo 35.

3. Le aree e le strutture acquisite ai sensi di questa sezione, o comunque già di proprietà dei soggetti di cui al comma 1, possono essere cedute in proprietà ad imprese. Sulle medesime aree può inoltre essere costituito il diritto di superficie. In quest'ultimo caso, allo scadere del termine, le aree possono essere cedute in proprietà all'impresa assegnataria, a condizione che siano stati osservati tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dal contratto. Le superfici delle aree da assegnare in proprietà o mediante costituzione del diritto di superficie sono determinate tenendo conto dei settori di attività, delle caratteristiche delle aziende e del numero dei lavoratori occupati. Le strutture di cui alla presente sezione possono inoltre essere utilizzate mediante la stipulazione di contratti di locazione.

3 bis. L'assegnazione delle aree e delle strutture è disposta nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 35 che, tra l'altro, stabilisce:

- a) le modalità di pubblicazione dell'avviso di assegnazione;
- b) i termini di presentazione delle domande;

c) le priorità e le modalità del confronto tra gli aspiranti assegnatari nel caso di domande concorrenti sul medesimo lotto o su una stessa struttura.

4. La Provincia può alienare le aree e le strutture, o costituire il diritto di superficie sulle medesime, a comuni, consorzi di comuni, aziende speciali da essi costituite, a altri enti pubblici o a società di servizi, anche a titolo gratuito, quando esse siano necessarie per lo svolgimento di servizi pubblici ovvero qualora costituiscano sfrido o appendice non direttamente utilizzabile per attività produttive. In questo caso non si applicano gli obblighi previsti dall'articolo 32.

5. Per attuare gli interventi previsti dal presente articolo i soggetti indicati possono:

- a) acquisire terreni o strutture produttive dismesse, provvedendo all'eventuale ristrutturazione delle opere o costruzioni;
- b) sistemare terreni mediante l'esecuzione delle opere e la realizzazione dei servizi necessari per la loro utilizzazione, compresi gli stralci relativi a insediamenti di singole unità aziendali, o dei servizi di interesse generale;
- c) costruire, ricostruire o sistemare strade, elettrodotti, raccordi ferroviari, acquedotti, gasdotti, reti di comunicazione, reti di fognatura principali e relativi impianti di trattamento nonché aree di deposito di scarti o sottoprodotti o fanghi di risulta di processi di depurazione ⁽⁵⁰⁾.

Art. 26

Dichiarazioni di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità

1. L'adozione da parte della Provincia e dei comuni dei piani di acquisizione delle aree o dei progetti delle opere di cui alla presente sezione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

Art. 27

Modi di acquisizione

1. Per l'acquisizione delle aree si applicano le norme di cui alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come da ultimo modificata dall'articolo 27 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 25, comma 1 ter, tale procedura non può essere iniziata qualora l'area sia di proprietà di un'impresa che ivi mantenga insediamenti produttivi compatibili con la pianificazione urbanistica ovvero abbia ivi attivato lavori di costruzione di strutture produttive a seguito di regolare concessione edilizia. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla procedura espropriativa necessaria alla realizzazione delle opere previste nei progetti di apprestamento ⁽⁵¹⁾.

2. Quando l'acquisizione rivesta carattere di urgenza e ricorrano speciali circostanze è autorizzato l'acquisto a trattativa privata. In tal caso il prezzo di acquisto non può essere superiore all'indennità di espropriazione, stabilita a tal fine dal servizio provinciale delle espropriazioni, aumentata del 50 per cento.

3. Al fine di ottenere una più razionale utilizzazione delle aree di sua proprietà destinate ad attività economiche, la Provincia può permutarle, anche con conguagli in denaro, con altre aree aventi la stessa destinazione appartenenti a soggetti pubblici o privati. In tal caso alle aree cedute non si applicano i vincoli dell'articolo 29 e gli obblighi dell'articolo 32.

Art. 28

Cessione e gestione di opere

1. La Provincia può cedere con apposito provvedimento, anche a titolo gratuito, previo assenso del soggetto interessato, a comuni o altri enti pubblici, società di servizi, consorzi di imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture, le parti di aree destinate a servizi comuni, nonché le infrastrutture speciali realizzate. Le infrastrutture speciali realizzate dalla Provincia possono inoltre essere date in gestione ai medesimi soggetti.

2. Le strade, unitamente alle aree di pertinenza, realizzate dalla Provincia ai sensi di questa sezione, salvo che siano classificate come provinciali, sono cedute ai comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Tale provvedimento costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dei comuni (⁵²).

Art. 29

Vincolo di destinazione e divieto di subcessione

1. Le aree di cui alla presente sezione sono soggette a vincolo di destinazione a attività compatibili con la destinazione urbanisticamente prevista al momento della cessione in proprietà o della costituzione del diritto di superficie per un periodo di venti anni. Il vincolo, costituito nell'atto di vendita, o di costituzione del diritto di superficie, viene annotato nel libro fondiario e decorre dalla data di stipulazione del contratto. Se gli enti indicati nell'articolo 25, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., acquistano o realizzano immobili da dare in locazione finanziaria, il vincolo sulle aree decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ma viene annotato nel libro fondiario al momento del riscatto del bene da parte del locatario.

2. Il vincolo può essere revocato o modificato con apposito provvedimento della Provincia in relazione a sopravvenute modificazioni negli strumenti urbanistici in vigore e per motivi di preminente interesse pubblico.

3. Per la durata del vincolo di destinazione le aree non possono essere trasferite per atto tra vivi, a pena di nullità, salvo preventivo benestare della Provincia. Tale divieto è annotato nel libro fondiario.

4. Il benestare della Provincia è subordinato all'assunzione, da parte dell'impresa subentrante, dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione e gli obblighi definiti ai sensi dell'articolo 32.

4 bis. Il benestare della Provincia previsto da questo articolo e da analoghe previgenti disposizioni provinciali e regionali può essere concesso anche nel caso di trasferimento a terzi non esercenti le attività previste dal comma 1 qualora il medesimo trasferimento sia funzionale alla regolarizzazione di confini ovvero riguardi l'alienazione a soggetti confinanti di porzioni di terreno di entità minimale rispetto all'area apprestata.

5. Nei casi di costituzione in società di ditte individuali o di società in via di trasformazione, il benestare non è necessario qualora nell'atto costitutivo o di trasformazione venga espressamente confermato l'impegno al rispetto del vincolo di destinazione e degli obblighi assunti originariamente ai sensi dell'articolo 32.

6. Le imprese che hanno acquisito la proprietà di aree disciplinate in questa sezione, o che hanno ottenuto su di esse un diritto di superficie, possono, per la realizzazione degli impianti aziendali o per finanziare la propria attività, stipulare contratti di locazione finanziaria aventi a oggetto le aree in questione, previa acquisizione del benestare della Provincia nel quale si specificano, in particolare, gli obblighi della società di locazione finanziaria.

7. Nel caso in cui per la cessione in proprietà delle aree di cui alla presente sezione, o per la costituzione sulle stesse aree del diritto di superficie, il corrispettivo corrisponda al

valore di mercato, si applica il solo vincolo di cui al comma 1 per un periodo di venti anni⁽⁵³⁾).

Art. 30
omissis ⁽⁵⁴⁾

Art. 31
Prezzo di cessione delle aree

1. Il prezzo per l'alienazione delle aree o per la costituzione del diritto di superficie di cui a questa sezione corrisponde al valore di mercato. Tale prezzo può essere ridotto, nel rispetto della normativa comunitaria, nella misura massima del 25 per cento. In tale ultimo caso si applicano anche il vincolo di cui al comma 1 dell'articolo 29, nonché gli obblighi di cui all'articolo 32.

2. Per la concessione del diritto di superficie l'impresa deve versare ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 un corrispettivo determinato in relazione al valore di cessione di cui al comma 1 e alla durata del diritto di superficie.

Art. 32
Obblighi contrattuali

1. Negli atti di vendita o di costituzione del diritto di superficie delle aree a prezzo agevolato, previsti dalla presente sezione, la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, prevedono, mediante apposite clausole, che l'acquirente o il concessionario si assumano obblighi concernenti:

- a) le modalità e i tempi per la realizzazione dei progetti insediativi;
- b) eventuali livelli occupazionali da raggiungere o mantenere nelle fasi di entrata in attività.

2. A ogni impegno assunto dall'impresa beneficiaria deve corrispondere una sanzione per i casi di inadempimento. Tuttavia la Provincia o gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25, su domanda dell'impresa, possono modificare i suddetti impegni per comprovate cause obiettive non imputabili a fatto dell'acquirente o per dimostrati motivi di ordine strutturale e organizzativo dell'impresa tendenti a una maggiore produttività o all'acquisizione di nuovi processi tecnologici.

3. Per i casi di inadempimento grave o di cessazione di attività da più di due anni i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 25 hanno il diritto di ottenere la restituzione totale o parziale dell'area, ivi comprese le opere lì esistenti, fatta salva la corresponsione di un indennizzo rapportato al valore di costruzione delle opere realizzate. Negli stessi casi è prevista l'estinzione del diritto di superficie ⁽⁵⁵⁾.

Art. 33
Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Trentino sviluppo s.p.a. e Tecnofin strutture s.p.a.

- 1. La Provincia può disporre a favore di Trentino sviluppo s.p.a.:
 - a) il finanziamento di un fondo da utilizzare per l'acquisizione della disponibilità, del diritto di opzione all'acquisto o della titolarità - anche in comproprietà con enti locali, con imprese e con i consorzi di cui all'articolo 8 - per la realizzazione o la ristrutturazione di

aree, di immobili e dei relativi impianti generali, arredi e attrezzature, da destinare ad attività economiche. Fra queste attività sono comprese le strutture destinate allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e attività connesse, gli impianti a fune a servizio di attività turistiche, gli impianti tecnologici a carattere ambientale. Il fondo è usato anche per interventi di manutenzione straordinaria o di rifacimento parziale o totale degli immobili acquisiti, nonché per l'assunzione di partecipazioni, anche in forma di finanziamenti da soci e prestiti obbligazionari o di garanzie fideiussorie, funzionali al sostegno di iniziative economiche anche esterne al territorio provinciale, purché d'interesse per l'economia trentina;

- a bis) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 5 e 6 della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica); nella convenzione prevista nel comma 3 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla promozione turistica è espressamente prevista l'esclusione di finanziamenti per azioni di marketing territoriale legate a concorsi di bellezza;
- a ter) il finanziamento, nell'ambito del fondo previsto dalla lettera a) e con le modalità stabilite da quest'articolo, delle attività previste dagli articoli 20, 21, 24, 24 bis e 25 di questa legge, dall'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), dall'articolo 25 della legge provinciale sulla ricerca 2005, dall'articolo 23 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), e dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino);
- b) la cessione a titolo oneroso di aree e immobili, o di loro quote, da destinare a attività economiche; il ricavato della cessione è versato al fondo di cui alla lettera a);
- b bis) il conferimento a titolo gratuito a Trentino sviluppo s.p.a. di aree e immobili, o di loro quote, e di impianti tecnologici, da acquisire al fondo previsto dalla lettera a) per essere destinati alle iniziative indicate nella lettera a), nel comma 6 e nell'articolo 34.

1 bis. Allo scopo di incrementare la disponibilità del fondo di cui al comma 1, Trentino sviluppo s.p.a. può assumere finanziamenti e procedere alla cessione di attivi disposta secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

1 ter. La Provincia può alienare le aree acquisite e le strutture realizzate o in corso di realizzazione da Trentino sviluppo s.p.a. ai sensi dell'articolo 25, comma 1 quater. In tal caso le somme derivanti dalle cessioni affluiscono al fondo previsto dal comma 1, lettera a), al netto dei relativi oneri fiscali.

1 quater. A titolo di corrispettivo per l'acquisizione del diritto di opzione all'acquisto di cui al comma 1, lettera a), Trentino sviluppo s.p.a. può acquisire idonea garanzia su esposizioni finanziarie delle imprese cedenti il diritto medesimo, per conto delle stesse, integrando i fondi rischi costituiti presso gli enti di garanzia, fino ad un massimo del 10 per cento del valore dell'immobile da acquistare.

2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, approva gli indirizzi che regolano i criteri e le modalità per la gestione dei beni e delle attività da parte di Trentino sviluppo s.p.a. Gli indirizzi prevedono che la società realizzi gli interventi sulla base di un'analisi preventiva che dimostri le ricadute complessive delle iniziative nonché, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e dall'articolo 34, comma 1, l'equilibrio economico-finanziario prospettico e la redditività delle medesime iniziative; per questi ultimi casi gli indirizzi dispongono che la società continui ad operare secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 14 bis, anche specificandone le procedure.

2 bis. Trentino sviluppo s.p.a. effettua gli interventi sulla base di un piano triennale, aggiornabile annualmente, predisposto dalla società, anche per singole sezioni, e approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, può

richiedere alla società la realizzazione di interventi urgenti e straordinari per le ricadute economiche e sociali, non ricompresi nel piano, secondo quanto previsto dalla convenzione; in tal caso il piano degli interventi è conseguentemente aggiornato.

3. I rapporti tra la Provincia e Trentino sviluppo s.p.a. sono regolati da una convenzione che stabilisce, in particolare:

- a) le modalità di amministrazione del fondo previsto dal comma 1, lettera a), e delle sue eventuali sezioni, da effettuare con separata contabilità, e gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti della Provincia;
- a bis) i criteri per il finanziamento del fondo previsto dal comma 1, lettera a), e delle sue eventuali sezioni;
- b) le modalità per la richiesta, da parte della Provincia, di specifici interventi, rilevanti per lo sviluppo economico e per la salvaguardia dell'occupazione, che la società è tenuta a realizzare, in quanto possibile, con le modalità ritenute più opportune per una diligente gestione del fondo;
- c) i criteri e le modalità per determinare le condizioni di disposizione dei beni;
- d) le modalità di assunzione a carico del fondo di eventuali spese di custodia, manutenzione e gestione delle aree e degli immobili;
- e) le modalità e le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di immobili, tenendo conto dell'entità dei lavori;
- e bis) nel caso di affidamento delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, le procedure per la concessione dei contributi previsti da questa legge e le modalità per la loro erogazione, nonché gli elementi da comunicare alla Provincia per l'adozione del provvedimento concessorio.

4. I lavori realizzati da Trentino sviluppo s.p.a., sono soggetti al parere preventivo del comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, di cui all'articolo 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'articolo 30 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, nei limiti previsti da tali disposizioni.

5. Gli interessi netti maturati sulla gestione del fondo di cui al comma 1, lettera a), e le somme derivanti dalla concessione in proprietà o in locazione, anche finanziaria, degli immobili affluiscono al fondo stesso, così come le somme derivanti dalle cessioni del patrimonio di cui al comma 7.

6. Le aree, gli immobili e gli impianti possono essere ceduti, a un prezzo non inferiore al 20 per cento di quello di mercato, ovvero locati a enti pubblici per lo svolgimento di finalità istituzionali; in alternativa, al fine di recuperare risorse, trascorsi tre anni dalla data di acquisto o di realizzazione possono essere destinati a un uso diverso da quello economico. Le somme recuperate affluiscono al fondo di cui al comma 1, lettera a).

7. Le modalità di gestione previste dagli indirizzi fissati dalla Giunta provinciale si applicano anche al patrimonio acquisito dalla società Tecnofin strutture s.p.a. con i finanziamenti impegnati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 10 (Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

7 bis. *omissis*

7 ter. Nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, Trentino sviluppo s.p.a. può agevolare le imprese insediate negli immobili di sua proprietà, o dei quali ha la disponibilità, richiedendo loro un importo inferiore al valore di mercato quale corrispettivo del contratto di locazione o di prestazione di servizi.

8. *omissis*

8 bis. I beni acquisiti con il fondo previsto da quest'articolo da Trentino sviluppo s.p.a.

possono essere conferiti dalla Giunta provinciale, in tutto o in parte, al capitale sociale di Trentino sviluppo s.p.a.; i predetti beni sono utilizzati nel rispetto degli indirizzi della Giunta provinciale e della convenzione.

8 ter. Se Trentino sviluppo s.p.a. ricorre al mercato per il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei piani di investimento, ai sensi di quest'articolo, la società stessa è autorizzata a impegnare i canoni di locazione relativi ai beni concessi in affitto o in leasing a garanzia dei finanziamenti assunti. La Provincia assicura a Trentino sviluppo s.p.a., anche attraverso le necessarie integrazioni al fondo previsto da quest'articolo, flussi annui di finanziamento idonei a consentire, unitamente ai canoni e proventi dei beni, la copertura delle operazioni finanziarie anche relative o conseguenti alle cessioni degli attivi ai sensi del comma 1 bis. La convenzione prevista dal medesimo articolo stabilisce modalità e criteri per l'attuazione di questo comma ⁽⁵⁶⁾.

Art. 34

Interventi per impianti tecnologici

1. La Provincia può disporre che quote del fondo di cui all'articolo 33 vengano riservate per l'acquisto, la realizzazione o la ristrutturazione di impianti tecnologici da destinare, tramite cessione o locazione anche finanziaria, alle attività economiche interessate.

2. Nel quadro della disciplina stabilita dalle leggi in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la Agenzia per lo sviluppo s.p.a. può stipulare accordi per l'installazione o per la gestione di impianti di depurazione con soggetti pubblici o privati, anche consorziati. Detti accordi specificano le modalità organizzative per l'installazione o la gestione dell'impiantistica depurativa, ivi compreso l'eventuale affido di dotazioni strumentali, le tipologie di utenza, le tariffe da applicare agli utenti, nonché eventuali concorsi finanziari per il ripiano dei costi non coperti dalle tariffe mediante il fondo di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Provincia. Le autorizzazioni previste dalla normativa provinciale e statale per l'installazione o l'esercizio degli impianti depurativi di cui al presente comma sono accordate al soggetto affidatario del servizio depurativo ⁽⁵⁷⁾.

Art. 34 bis

Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti integrati a favore del sistema delle imprese

1. Per sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese è istituito il fondo per la finanza d'impresa.

2. Il fondo è alimentato da appositi stanziamenti sul bilancio provinciale ed è utilizzato per le seguenti finalità:

- a) concessione di garanzie su finanziamenti, di controgaranzie e cogaranzie ai sensi dell'articolo 34 quater;
- b) partecipazione al capitale delle imprese, anche attraverso banche o società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, nonché attraverso fondi d'investimento, altre forme di finanza strutturata;
- b bis) in ogni caso la costituzione di fondi di rotazione;
- c) concessione dei contributi previsti dall'articolo 6;
- d) interventi compensativi delle quote di trattamento di fine rapporto devoluti dalle imprese a enti previdenziali o fondi ai sensi di specifiche disposizioni di legge, da attuare tramite gli enti indicati nell'articolo 34 quater;

- e) erogazione di finanziamenti destinati alla copertura degli oneri per i servizi finalizzati alla fruizione degli interventi del fondo;
- f) contributi previsti dall'articolo 34 quater, comma 2;
- f bis) contributi per l'abbattimento in misura non superiore al 50 per cento degli oneri sostenuti dalle imprese per l'assicurazione dei rischi su crediti commerciali.

3. Con propria deliberazione la Giunta provinciale determina la ripartizione delle risorse assegnate al fondo tra le diverse finalità. La deliberazione prevista dall'articolo 35 individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo.

4. Gli interventi a favore delle imprese a carico del fondo, riconosciuti nel rispetto della normativa comunitaria, nonché gli altri aiuti previsti dalla presente legge e dalla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), possono essere concessi per il tramite o a favore di consorzi, società consortili e società cooperative anche per la realizzazione d'iniziative dei propri soci, quando esse siano finalizzate all'attuazione di progetti integrati d'interesse generale, che consentano il miglioramento dello stato dei servizi e delle infrastrutture funzionali all'attività economica attraverso l'attivazione congiunta di risorse pubbliche e private. Nel caso in cui i contributi siano concessi direttamente a favore dei consorzi e società predetti, gli stessi rispondono degli obblighi connessi alle agevolazioni.

4 bis. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere concessi anche alle imprese che promuovono la costituzione di centri polivalenti d'impresa, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie, ricerche, reti d'impresa ed economie di aggregazione. In tali casi la Giunta provinciale, su domanda, può derogare agli obblighi e ai vincoli di cui alla presente sezione, stabilendo, in luogo di questi ultimi, nuovi obblighi relativi all'entità degli investimenti da realizzare o ai livelli occupazionali da raggiungere e mantenere da parte delle imprese promotrici o del soggetto gestore del centro.

5. Gli atti autorizzatori necessari all'attuazione dei progetti integrati di cui al comma 4 sono adottati mediante conferenze di servizi. La Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a utilizzare personale dell'amministrazione provinciale, su base volontaria, nonché enti strumentali dell'amministrazione o altri soggetti esterni, con onere a carico del fondo, per lo sviluppo e il coordinamento dei progetti, compresa la cura dei rapporti con la pubblica amministrazione e la promozione di sistemi antinfortunistici innovativi (⁵⁸).

Art. 34 ter

Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia

1. Per migliorare l'efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione, alla nuova imprenditorialità, all'internazionalizzazione delle imprese, al risparmio energetico e all'utilizzazione delle fonti alternative di energia è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'economia.

2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 7, 8, 11 e della sezione I bis di questo capo, nonché degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale n. 35 del 1988 e dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia), assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.

2 bis. Accedono al fondo anche le domande di agevolazione presentate ai sensi della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico), fino a che essa è efficace, ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia. A queste domande si applica la legge provinciale sul risparmio energetico nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta dall'articolo 36 della legge provinciale sull'energia; la legge provinciale sul risparmio energetico continua a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad essa anche dopo la sua cessazione di efficacia.

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità ⁽⁵⁹⁾.

Sezione II bis

Interventi per favorire l'attività di garanzia collettiva fidi ⁽⁶⁰⁾

Art. 34 ter 1

Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese

1. La Provincia può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a sostenere gli investimenti e la gestione delle imprese, comprese quelle turistiche e alberghiere, nel rispetto della disciplina europea. I fondi sono gestiti da istituti bancari o da società di locazione finanziaria convenzionati con la Provincia che si impegnino ad alimentare tali fondi con risorse proprie secondo quanto previsto dalla delibera di cui al comma 3. I trasferimenti di somme ai fondi di rotazione sono disposti alla conclusione positiva dell'istruttoria relativa alle pratiche di finanziamento delle imprese, circa il rispetto di quanto previsto dalla deliberazione ai sensi della lettera a) del comma 3.

1 bis. La Giunta provinciale, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale, può affidare lo svolgimento dell'istruttoria per la concessione dei finanziamenti previsti da quest'articolo ai soggetti gestori dei fondi di rotazione e agli altri soggetti previsti da questa legge ai quali possono essere affidate le funzioni relative alla concessione di contributi.

2. Per i fini del comma 1 può essere utilizzata una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo regionale individuato dall'articolo 1 (Sviluppo del territorio) della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro dieci giorni, prevede le condizioni, i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, fra cui, in particolare:

- a) i criteri per la concessione dei sostegni alle imprese a valere sui fondi di rotazione;
- b) i contenuti essenziali della convenzione tra la Provincia e i gestori dei fondi di rotazione, comprese le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari;
- c) le condizioni e le garanzie per l'erogazione del finanziamento ai richiedenti;
- d) le modalità di amministrazione dei fondi di rotazione, da effettuare con separata contabilità.

4. I finanziamenti alle imprese disciplinati da quest'articolo sono cumulabili con le altre agevolazioni previste da questa legge nei limiti di quanto stabilito dalla deliberazione prevista dal comma 3 ⁽⁶¹⁾.

Art. 34 quater

Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese, la Provincia promuove lo sviluppo dei confidi presenti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti

pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese aderenti ai confidi un contributo a titolo di "de minimis" fino a un massimo di 3.000 euro per ogni quota sociale sottoscritta, destinato all'abbattimento del sovrapprezzo. Il contributo è corrisposto direttamente al confidi in nome e per conto di ciascun aderente e non può in ogni caso essere restituito all'impresa in caso di recesso dal confidi.

2 bis. Per le finalità del comma 1 la Provincia concede alle imprese un contributo a titolo di "de minimis" pari al 75 per cento della commissione richiesta dall'ente per la concessione della garanzia. Il contributo è corrisposto direttamente al confidi in nome e per conto di ciascun aderente.

3. Per garantire un patrimonio adeguato per la concessione di garanzie agli associati a fronte di operazioni di credito, di leasing, di factoring o di altri prodotti finanziari o fidejussori innovativi alle imprese associate, la Provincia concede agli enti di garanzia finanziamenti, nei limiti della disciplina comunitaria, destinati:

- a) alla costituzione e all'integrazione dei fondi rischi;
- b) a programmi di consolidamento, di aggregazione o di creazione di reti, realizzati tra confidi;
- b bis) alla costituzione e all'integrazione di appositi fondi per agevolare il finanziamento di specifiche iniziative o categorie di soggetti, con particolare riferimento alle piccole imprese di nuova costituzione, all'imprenditoria femminile e all'incremento del capitale di rischio nelle imprese anche attraverso i processi d'incremento dei mezzi propri di cui all'articolo 6.

4. Per l'accesso agli interventi previsti da quest'articolo gli enti di garanzia devono:

- a) riservare alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente nel consiglio di amministrazione; uno dei componenti nominato dalla Giunta provinciale nel consiglio di amministrazione fa parte del comitato esecutivo, ove tale organo sia previsto dallo statuto;
- b) non distribuire tra i soci, durante la vita del confidi, le riserve, incluse quelle relative alla concessione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, e non remunerare il capitale a un tasso superiore a quello legale;
- c) restituire alla Provincia, in caso di scioglimento, quanto residua nel bilancio dell'ente delle somme concesse ai sensi dei commi 2 e 3. Non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

5. Con le deliberazioni previste dall'articolo 35 la Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di applicazione di quest'articolo, tenendo conto delle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia in materia d'intermediari finanziari, prevedendo in particolare:

- a) le condizioni di ammissibilità e di graduazione degli interventi;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande per l'accesso agli interventi;
- b bis) le condizioni e le modalità per l'assunzione di oneri a carico dei fondi previsti dal comma 3, lettera b bis) ⁽⁶²⁾.

Art. 34 quinquies

Affidamento dell'erogazione di contributi

1. Con convenzione, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione provinciale e comunitaria che disciplina l'attività contrattuale, la Provincia può affidare agli enti di garanzia l'erogazione di contributi già concessi dalla Provincia medesima ⁽⁶³⁾.

Capo IV

Delibera di esecuzione e disposizioni transitorie e finali

Art. 35

Criteri e modalità per l'applicazione della legge

1. La Giunta provinciale, ispirandosi ai principi di semplificazione amministrativa previsti dall'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, stabilisce, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questa legge e in particolare determina:

- a) le priorità di intervento;
 - b) le tipologie di aiuti finanziari in relazione agli interventi disciplinati dalla legge e le eventuali incompatibilità tra i diversi aiuti e i benefici previsti dalla legislazione vigente, prevedendo e disciplinando in ogni caso il divieto di cumulo tra gli aiuti previsti da questa legge e i benefici stabiliti ai sensi dell'articolo 10 bis;
 - c) le soglie e le misure di aiuto, eventualmente differenziate in rapporto alle tipologie di aiuto, alle priorità di intervento, alle zone di diverso sviluppo socio-economico o al settore di appartenenza;
 - d) le tipologie di soggetti ammissibili ad agevolazione;
 - e) gli investimenti, i servizi e le spese ammissibili, individuando quali investimenti possono essere agevolati se realizzati su suolo pubblico o in assenza del titolo di proprietà, nonché i casi e i criteri per considerare tra le spese ammissibili i costi documentati dell'istruttoria per la concessione del contributo;
 - f) le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione dell'aiuto prevista per il caso di esito negativo della ricerca;
 - g) i premi di specializzazione e di aggiornamento a favore della dirigenza aziendale e di giovani in procinto di inserirsi nelle imprese;
 - h) i casi in cui la cessione delle aree prevista dall'articolo 31 avviene con la riduzione del prezzo nella misura prevista dal medesimo articolo o a prezzo di mercato;
 - i) le specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale, quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali;
 - j) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d'impresa, anche attraverso l'affidamento agli enti di garanzia o a società controllate dalla Provincia di specifici compiti o attività, secondo i principi individuati dall'articolo 15;
 - k) le disposizioni attuative degli interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi previsti dall'articolo 34 quater;
 - l) eventuali limiti minimi e massimi e di significatività della spesa ammissibile;
 - m) le modalità di costituzione dei fondi di rotazione e le relative modalità di intervento;
 - n) le modalità di corresponsione degli interventi, assicurando comunque l'equivalenza finanziaria fra le medesime tipologie di contributi accordati in un'unica soluzione piuttosto che in più soluzioni;
 - o) le modalità di presentazione delle domande e le procedure di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni;
 - p) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di completamento dell'istruttoria;
 - q) *omissis*
 - r) gli obblighi e i vincoli in capo ai beneficiari delle agevolazioni, le circostanze totalmente o parzialmente esimenti dalla loro osservanza, le modalità e la decorrenza delle revoche;
 - s) le eventuali disposizioni attuative inerenti i prestatori di servizio previste dall'articolo 24 ter, comma 3;
 - t) ogni ulteriore elemento necessario per l'attuazione di questa legge.
- 1 bis. La deliberazione può prevedere criteri e modalità per la concessione delle

agevolazioni previste da questa legge a favore di imprese operanti in Trentino tenendo conto dei comportamenti fiscali, anche con riferimento al versamento dei tributi in relazione all'attività svolta nel territorio provinciale.

2. Le deliberazioni sono adottate in armonia con il programma di sviluppo provinciale e con il programma pluriennale della ricerca previsto dalla legge provinciale sulla ricerca, salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l'occupazione.

3. Le proposte di deliberazione sono inviate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Ad avvenuta acquisizione dei pareri, o trascorso inutilmente il termine, le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale adotta comunque le deliberazioni.

4. Per modificare le deliberazioni, relativamente ai contenuti stabiliti dal comma 1, lettere n), o), p), r) e t), e per adeguarle alle disposizioni dell'Unione europea, si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 3.

5. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione ⁽⁶⁴⁾.

Art. 35 bis

Misure straordinarie per la ripresa economica

1. Per sostenere la ripresa economica, la Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i casi e le condizioni per agevolare con procedura automatica gli investimenti fissi previsti dall'articolo 3, applicando le aliquote agevolative straordinarie individuate nell'ambito delle misure anticrisi previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. Questo comma si applica con riferimento agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2011 e i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore di questo articolo.

2. Per la prima adozione della deliberazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale trasmette un documento preliminare alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che formula le proprie osservazioni entro trenta giorni dall'invio; resta ferma la procedura prevista dall'articolo 35 per l'adozione della deliberazione ⁽⁶⁵⁾.

Art. 36

Clausola di salvaguardia

1. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente legge che introducono misure qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'ordinamento comunitario e che non siano state preventivamente autorizzate al momento della sua entrata in vigore decorrono dal giorno in cui la Commissione europea abbia adottato o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di autorizzazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 36 bis

Informazioni sull'attuazione della legge

1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione

permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare:

- a) il quadro degli interventi e delle iniziative;
- b) il grado dell'efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati anche avvalendosi di istituti universitari e di ricerca;
- c) le risorse stanziare ed erogate, nonché il numero e la tipologia dei beneficiari, per favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale;
- d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.

1 bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che illustra le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente da Patrimonio del Trentino s.p.a. e da Trentino sviluppo s.p.a. a supporto dell'economia locale, in particolare nei settori industriale, fieristico, termale e turistico, evidenziando complessivamente anche i benefici generali e collettivi derivanti dagli interventi.

2. Per favorire la conoscibilità e la trasparenza degli interventi a favore delle imprese, la Provincia fornisce annualmente al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti da questa legge.

3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione ⁽⁶⁶⁾.

Art. 37

Disposizioni transitorie

1. La Giunta provinciale adotta la deliberazione di cui all'articolo 35 entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui ai capi II e III hanno effetto dalla data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi dell'articolo 35.

3. Per le domande di agevolazione presentate prima della data di cui al comma 2 rimangono applicabili, ancorché abrogate, le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 si applicano, su richiesta dei beneficiari, anche ai rapporti sorti e non ancora esauriti in relazione alle agevolazioni di cui alle leggi provinciali indicate all'articolo 38.

5. Le domande di agevolazione di cui al comma 3 e per le quali non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione possono comunque essere esaminate ai sensi della presente legge qualora intervenga una domanda in tal senso da parte dell'interessato. In tal caso le domande devono essere integrate con la documentazione richiesta.

6. Ove necessario la Giunta provinciale propone l'adeguamento delle convenzioni esistenti, salva la possibilità di avvalersi della facoltà di recesso.

7. Le disposizioni vigenti prima della data di cui al comma 2 continuano a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad esse.

7 bis. Ove siano decorsi venticinque anni dalla data di iscrizione del vincolo di destinazione relativo ad aree apprestate dalla Provincia, o con l'intervento finanziario della stessa, sulla base di leggi regionali e provinciali antecedenti all'entrata in vigore della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, la Provincia medesima, su richiesta dell'interessato, con apposito provvedimento, consente la cancellazione dei predetti vincoli. A seguito della cancellazione dei vincoli non devono più essere richiesti alla Provincia i nulla osta o gli

assensi comunque denominati previsti dalla medesima normativa per il trasferimento delle predette aree ⁽⁶⁷⁾.

Art. 38

Abrogazioni di leggi provinciali

1. Dalla data di entrata in vigore di questa legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15;
- b) legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- c) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 14 (Interventi per favorire l'esportazione di prodotti delle piccole e medie aziende operanti nella provincia, associate in cooperative), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 15;
- d) legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35 (Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, ad esclusione del capo I del titolo I ⁽⁶⁸⁾;
- e) legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 (Promozione della commercializzazione dei prodotti trentini), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;
- f) legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1998, n. 15, escluso il capo II;
- g) legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
- h) legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, escluso l'articolo 13;
- i) articolo 18, comma 1, lettera a) e comma 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati del mondo di sci nordico e attività idrotermali);
- j) articolo 6 della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino), come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 11 marzo 1993, n. 7;
- k) legge provinciale 8 aprile 1991, n. 7 (Provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro), escluso l'articolo 9;
- l) articoli da 1 a 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia).

2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, inoltre, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 41, 42 e 44, in materia di agevolazioni agli esercizi turistici, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8;

- b) articoli 58, 63, 64, 70, 71 e 72, in materia di agevolazioni al commercio e agli esercizi turistici, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;
- c) articolo 16 (Ammissione ad interventi provinciali delle società consortili) della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;
- d) articolo 6, in materia di gestione delle terme demaniali di Levico - Vetriolo e Roncegno, della legge provinciale 21 agosto 1982, n. 14;
- e) articolo 10 (Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive) della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
- f) articoli 5 e 11, in materia di agevolazioni nei settori economici, della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3;
- g) articolo 6, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 19 agosto 1985, n. 13;
- h) articoli 10 e 12, comma 3, in materia di agevolazioni nei settori del commercio e dell'energia, della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7;
- i) articolo 8, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;
- j) articolo 17 (Aperture di credito a favore del Mediocredito) della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;
- k) articolo 11, in materia di agevolazioni nei settori economici, della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8;
- l) articolo 18, in materia di agevolazioni all'industria, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2;
- m) articolo 8, in materia di agevolazioni alle imprese di autotrasporto, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;
- n) articolo 31 e articolo 35, comma 1, in materia di agevolazioni all'industria e agli esercizi turistici, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
- o) articolo 61, in materia di contributi all'artigianato, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.
- p) articolo 22, in materia di agevolazioni per la cooperazione, della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;
- q) articolo 60, in materia di agevolazioni al commercio, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;
- r) articolo 15, in materia di istruttoria per le agevolazioni nei settori economici, della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 ⁽⁶⁹⁾.

Art. 38 bis
omissis ⁽⁷⁰⁾

Art. 39
omissis ⁽⁷¹⁾

Art. 40
Agevolazioni previste da leggi dello Stato

1. La Provincia autonoma di Trento può altresì concedere le provvidenze di cui alla

legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), come da ultimo modificata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché all'articolo 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali) del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e all'articolo 9, relativo a contributi a favore delle cooperative e consorzi garanzia fidi, del decreto legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887. Resta fermo, ove previsto, il divieto di cumulo di aiuti pubblici per le medesime iniziative ⁽⁷²⁾.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione criteri e modalità per l'attuazione, anche a livello organizzativo, delle norme recepite.

Art. 40 bis

Disposizione di coordinamento

1. A decorrere dal 27 giugno 2007 i rinvii all'"Agenzia per lo sviluppo s.p.a." contenuti nella normativa provinciale s'intendono riferiti a "Trentino sviluppo s.p.a." ⁽⁷³⁾.

Capo V

Patti territoriali

Art. 41

omissis ⁽⁷⁴⁾

Capo VI

omissis ⁽⁷⁵⁾

Capo VII

Disposizioni finanziarie

Art. 43

omissis ⁽⁷⁶⁾

Tabella A - Tabella C

omissis ⁽⁷⁷⁾

NOTE

- (1) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sugli incentivi alle imprese", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. Per alcune disposizioni transitorie connesse alle modificazioni apportate alla legge qui annotata dalla l.p. n. 12 del 2011 vedi gli articoli 42 e 43 di quest'ultima legge. Vedi inoltre l'art. 36, comma 10 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.

- (2) Titolo così sostituito dall'art. 1 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.
- (3) Articolo così modificato dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 2 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, dall'art. 6 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9 e dall'art. 1 della l.p. 1 luglio 2013, n. 14. Vedi anche l'art. 26 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.
- (4) Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12 e dall'art. 36 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (5) Comma così sostituito dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, modificato dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'art. 4 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1), modificata dalle deliberazioni 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1), 14 dicembre 2012, n. 2814 (b.u. 29 gennaio 2013, n. 5), 1 luglio 2013, n. 1343, 28 luglio 2014, n. 1280 e 18 maggio 2015, n. 809. Vedi anche l'art. 5 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
- (6) Comma aggiunto dall'art. 5 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.
- (7) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 26 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, dall'art. 71, comma 2 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 71, comma 15), dall'art. 9 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10, dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 30 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 21 dicembre 2007, n. 3028 (b.u. 15 aprile 2008, n. 16, suppl. n. 1), modificativa della deliberazione 22 dicembre 2005, n. 2828 (non pubblicata) e modificata dalle deliberazioni 3 aprile 2009, n. 749 (b.u. 12 maggio 2009, n. 20, suppl. n. 2), 23 aprile 2010, n. 951 (non pubblicata), 30 luglio 2010, n. 1780 (non pubblicata), 25 febbraio 2011, n. 349 (b.u. 8 marzo 2011, n. 10), 18 novembre 2011, n. 2455 (b.u. 6 dicembre 2011, n. 49), 23 dicembre 2011, n. 2903 (b.u. 10 gennaio 2011, n. 2), 23 marzo 2012, n. 587 (b.u. 3 aprile 2012, n. 14) e 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1), quest'ultima modificata, a sua volta, dalle deliberazioni 27 dicembre 2012, n. 2947 (b.u. 22 gennaio 2013, n. 4) e 1 luglio 2013, n. 1343; nonché la deliberazione della giunta provinciale 30 dicembre 2011, n. 3048 (non pubblicata), modificata dalle deliberazioni 2 marzo 2012, n. 382 (non pubblicata) - a sua volta modificata dalla deliberazione 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1), che è stata modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) -, 27 luglio 2012, n. 1635 (non pubblicata), 1 luglio 2013, n. 1343, 30 dicembre 2013, n. 2778 e 18 maggio 2015, n. 809. Vedi anche l'art. 17 della legge provinciale sull'energia.
- (8) Articolo già modificato dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 (vedi anche l'art. 19 di quest'ultima legge), dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, così sostituito dall'art. 6 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12 e modificato dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 marzo 2012, n. 380 (b.u. 13 marzo 2012, n. 11), prorogata dalla deliberazione 21 febbraio 2014, n. 235, e la deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1), quest'ultima modificata dalle deliberazioni 27 dicembre 2012, n. 2947 (b.u. 22 gennaio 2013, n. 4), 1 luglio 2013, n. 1343, 28 luglio 2014, n. 1280 e 18 maggio 2015, n. 809.
- (9) Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9.
- (10) Articolo così modificato dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Vedi anche l'art. 37, comma 3 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (11) Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.
- (12) Articolo così modificato dall'art. 112, comma 1 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 2 dello stesso art. 112) e dall'art. 25 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.
- (13) Articolo così modificato dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 e dall'art. 8 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.
- (14) Articolo aggiunto dall'art. 9 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

- (15) Vedi la deliberazione della giunta provinciale 28 luglio 2014, n. 1279.
- (16) Articolo aggiunto dall'art. 58 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, e così modificato dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.
- (17) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 46, comma 2 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 13 dello stesso art. 46), dall'art. 71, comma 5 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 16 dello stesso art. 71) e dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (18) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (19) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 112, comma 1 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 3 dello stesso art. 112), dagli articoli 12 e 25 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 (per una disposizione transitoria connessa a queste modificazioni vedi il comma 4 dell'art. 25 della l.p. n. 16 del 2008), dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.
- (20) Articolo aggiunto dall'art. 71, comma 7 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria connessa vedi il comma 16 dello stesso art. 71).
- (21) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 46, comma 4 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 15 dello stesso art. 46), dall'art. 10 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12 e dall'art. 6 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9. Vedi anche l'art. 41 della l.p. n. 20 del 2005 e l'art. 37, comma 2 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (22) Articolo aggiunto dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, così modificato dall'art. 71, comma 8 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 16 dello stesso art. 71), dall'art. 11 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, dall'art. 2 della l.p. 1 luglio 2013, n. 14 e dall'art. 6 del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, che ha abrogato tutti i suoi commi, fatta eccezione per il comma 1, ai sensi dell'art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 21, comma 2 del d.p.p. n. 4-6/Leg del 2014). Per la disciplina del comitato vedi ora lo stesso art. 6 del d.p.p. n. 4-6/Leg del 2014.
- (23) Articolo così modificato dall'art. 29 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5, dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 (per una disposizione transitoria relativa a questa modificazione vedi l'art. 35, comma 11 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11), dall'art. 71, comma 9 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi lo stesso art. 71, comma 17), dall'art. 12 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, dall'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 36 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Vedi anche l'art. 35, comma 10 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, che si sarebbe potuto formulare come integrazione testuale di quest'articolo, e l'art. 44, commi 4 e 6 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
- (24) Articolo così modificato dall'art. 24, comma 7 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Per una disposizione transitoria connessa alle modificazioni vedi lo stesso art. 24, comma 16.
- (25) Articolo abrogato dall'art. 13 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.
- (26) Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 30 dicembre 2011, n. 3048 (non pubblicata), modificata dalle deliberazioni 2 marzo 2012, n. 382 (non pubblicata) - a sua volta modificata dalla deliberazione 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1), che è stata modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) -, 27 luglio 2012, n. 1635 (non pubblicata), 1 luglio 2013, n. 1343, 30 dicembre 2013, n. 2778 e 18 maggio 2015, n. 809.
- (27) Articolo aggiunto dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 30 dicembre 2011, n. 3048 (non pubblicata), modificata dalle deliberazioni 2 marzo 2012, n. 382 (non pubblicata) - a sua volta modificata dalla deliberazione 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1), che è stata modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) -, 27 luglio 2012, n.

1635 (non pubblicata), 1 luglio 2013, n. 1343, 30 dicembre 2013, n. 2778 e 18 maggio 2015, n. 809.

(28) Articolo così sostituito dall'art. 14 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

(29) Articolo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

(30) Articolo così modificato dall'art. 9 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 21 dicembre 2007, n. 3028 (b.u. 15 aprile 2008, n. 16, suppl. n. 1), modificativa della deliberazione 22 dicembre 2005, n. 2828 (non pubblicata) e modificata dalle deliberazioni 3 aprile 2009, n. 749 (b.u. 12 maggio 2009, n. 20, suppl. n. 2), 23 aprile 2010, n. 951 (non pubblicata), 30 luglio 2010, n. 1780 (non pubblicata), 25 febbraio 2011, n. 349 (b.u. 8 marzo 2011, n. 10), 18 novembre 2011, n. 2455 (b.u. 6 dicembre 2011, n. 49), 23 dicembre 2011, n. 2903 (b.u. 10 gennaio 2011, n. 2), 23 marzo 2012, n. 587 (b.u. 3 aprile 2012, n. 14) e 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1), quest'ultima modificata, a sua volta, dalle deliberazioni 27 dicembre 2012, n. 2947 (b.u. 22 gennaio 2013, n. 4) e 1 luglio 2013, n. 1343. Vedi anche l'art. 19 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.

(31) Articolo così modificato dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una disposizione sull'efficacia di questa modifica vedi lo stesso art. 35, comma 12), dall'art. 32 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, dall'art. 25 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall'art. 71, comma 11 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 (per una disposizione transitoria connessa a questa modifica vedi lo stesso art. 71, comma 15), dall'art. 16 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 30 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. L'articolo avrebbe subito un'ulteriore modificazione da parte dall'art. 46, comma 6 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19: ma prima di diventare efficace (in seguito all'approvazione della deliberazione della giunta provinciale 28 ottobre 2011, n. 2269, secondo quanto previsto dal comma stesso) questa modificazione è stata superata dalle successive modificazioni dell'articolo qui annotato. Per l'attuazione del comma 2 bis vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 agosto 2012, n. 1675 (b.u. 9 aprile 2013, n. 15).

(32) Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

(33) Articolo aggiunto dall'art. 18 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

(34) Articolo aggiunto dall'art. 32, comma 2 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, così modificato dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 3 della l.p. 1 luglio 2013, n. 14, dall'art. 36 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Vedi anche il comma 7 dell'art. 32 della l.p. n. 23 del 2007 e l'art. 23 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14. Per l'attuazione del comma 2 vedi le deliberazioni della giunta provinciale 16 settembre 2013, n. 1922, 4 agosto 2014, n. 1346 e 29 dicembre 2014, n. 2402.

(35) Sezione aggiunta dall'art. 19 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

(36) Articolo aggiunto dall'art. 19 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12 e così modificato dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

(37) Articolo aggiunto dall'art. 20 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, così modificato dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 27 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 36, comma 4 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (per una disposizione transitoria relativa a questa modificazione vedi lo stesso art. 36, comma 9) e dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 marzo 2012, n. 382 (non pubblicata), modificata dalle deliberazioni 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1; nel b.u. 9 ottobre 2012, n. 41, inoltre, è pubblicato un testo coordinato dei criteri contenuti nella deliberazione n. 382 del 2012, come modificata da questa deliberazione) - a sua volta modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) - e 1 luglio 2013, n. 1343.

(38) Articolo aggiunto dall'art. 21 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 1 luglio 2013, n. 1342, modificata dalle deliberazioni 28 luglio 2014, n. 1280 e 18 maggio 2015, n. 809.

(39) Articolo aggiunto dall'art. 22 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, così modificato dall'art. 9 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10, dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 36 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27

novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1), modificata dalle deliberazioni 27 dicembre 2012, n. 2947 (b.u. 22 gennaio 2013, n. 4), 1 luglio 2013, n. 1343, 28 luglio 2014, n. 1280 e 18 maggio 2015, n. 809.

- (40) Articolo aggiunto dall'art. 23 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12 e così sostituito dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (41) Articolo aggiunto dall'art. 24 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 1 luglio 2013, n. 1342.
- (42) Articolo aggiunto dall'art. 25 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12 e così modificato dall'art. 9 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 1 luglio 2013, n. 1342.
- (43) Articolo aggiunto dall'art. 26 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12 e così sostituito dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (44) Articolo aggiunto dall'art. 27 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.
- (45) Articolo aggiunto dall'art. 28 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 2 marzo 2012, n. 382 (non pubblicata), modificata dalle deliberazioni 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1; nel b.u. 9 ottobre 2012, n. 41, inoltre, è pubblicato un testo coordinato dei criteri contenuti nella deliberazione n. 382 del 2012, come modificata da questa deliberazione) - a sua volta modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) - e 1 luglio 2013, n. 1343.
- (46) Articolo aggiunto dall'art. 29 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 1 luglio 2013, n. 1341.
- (47) Sezione aggiunta dall'art. 4 della l.p. 1 luglio 2013, n. 14.
- (48) Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.p. 1 luglio 2013, n. 14.
- (49) Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 1 luglio 2013, n. 14.
- (50) Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 15 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4, dall'art. 24, comma 8 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3 (per una disposizione transitoria relativa a questa modificazione vedi lo stesso art. 24, comma 15), dall'art. 27 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16 e dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.
- (51) Comma così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (52) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (53) Articolo così modificato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 36 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1.
- (54) Articolo abrogato dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3.
- (55) Comma così modificato dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11. Per una disposizione transitoria connessa a questa modificazione vedi il comma 10 dello stesso art. 35. Vedi anche l'art. 35, comma 10 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2., che si sarebbe potuto formulare come integrazione testuale di quest'articolo.
- (56) Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 15 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4, dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 32 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23 (nell'inserire queste modificazioni s'è precisata una lacuna sull'individuazione delle parti modificate), dall'art. 112 della l.p. 24 luglio 2008, n. 10, dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, dall'art. 27 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16, dall'art. 36 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 e dall'art. 62, commi da 21 a 26 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (per una disposizione transitoria connessa a queste ultime

modificazioni vedi lo stesso art. 62, comma 28). Vedi anche l'art. 25 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14 e l'art. 68 bis, comma 4 ter del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

- (57) Articolo così modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2.
- (58) Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una disposizione sulla sua efficacia vedi il comma 12 dello stesso art. 35; per un'ulteriore disposizione transitoria vedi il comma 13 del medesimo articolo), così modificato dall'art. 32 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27. Vedi anche gli articoli 26 e 27 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16.
- (59) Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, così modificato e dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, dall'art. 71 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 30 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12 e dall'art. 35 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.
- (60) Sezione aggiunta dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (61) Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9 e così modificato dall'art. 36 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 11 ottobre 2013, n. 2168. Vedi anche l'art. 15 bis, comma 4 della legge provinciale sull'energia.
- (62) Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 (per una disposizione sulla sua efficacia vedi il comma 12 dello stesso art. 35) e così modificato dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19. Per la sua attuazione vedi la deliberazione della giunta provinciale 16 novembre 2012, n. 2470 (b.u. 29 gennaio 2013, n. 5).
- (63) Articolo aggiunto dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.
- (64) Articolo già modificato dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 24 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3, dall'art. 26 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, dall'art. 39 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 35 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall'art. 32 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, dall'art. 35 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, dall'art. 46 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19, così sostituito dall'art. 31 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, modificato dall'art. 44 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 6 del d.p.p. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg, che ha abrogato la lettera q) del comma 1 ai sensi dell'art. 38, comma 4 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3. Vedi però l'art. 29 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1.

Per la sua attuazione, oltre alle deliberazioni relative a singoli articoli e ricordate in nota ad essi, vedi la seguente congerie di deliberazioni della giunta provinciale:

- a) 22 dicembre 2005, n. 2804 (b.u. 7 febbraio 2006, n. 6, suppl. n. 1; nel b.u. 9 ottobre 2012, n. 41, inoltre, è pubblicato un testo coordinato dei criteri contenuti in questa deliberazione, come modificata dalle deliberazioni n. 2943 del 2006, n. 3025 del 2007, n. 161 del 2008, n. 1368, 2616 e 3341 del 2009, n. 661 e 2465 del 2010, n. 1372 del 2011, n. 1351, 1635 e 1911 del 2012), modificata dalle deliberazioni 30 giugno 2006, n. 1353 (b.u. 22 agosto 2006, n. 34, suppl. n. 1), 17 novembre 2006, n. 2429 (b.u. 6 febbraio 2007, n. 6, suppl. n. 1), 29 dicembre 2006, n. 2943 (b.u. 13 marzo 2007, n. 11), 21 dicembre 2007, n. 3024, n. 3025, n. 3027, n. 3031 e 1 febbraio 2008, n. 161 (tutte in b.u. 15 aprile 2008, n. 16, suppl. n. 1), 23 maggio 2008, n. 1303 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 19 settembre 2008, n. 2373 (b.u. 28 ottobre 2008, n. 44), 27 febbraio 2009, n. 369, 6 marzo 2009, n. 455 e n. 456 (tutte in b.u. 14 aprile 2009, n. 16, suppl. n. 1), 3 aprile 2009, n. 746 (b.u. 12 maggio 2009, n. 20, suppl. n. 2), 22 maggio 2009, n. 1216 (b.u. 30 giugno 2009, n. 27, suppl. n. 2) - a sua volta modificata dalla deliberazione 18 giugno 2009, n. 1519 (b.u. 4 agosto 2009, n. 32) -, 5 giugno 2009, n. 1368 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 28 agosto 2009, n. 2110 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 23 ottobre 2009, n. 2550 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 30 ottobre 2009, n. 2616 (b.u. 29 dicembre 2009, n. 53) - a sua volta modificata dalle deliberazioni 23 aprile 2010, n. 935 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 17 giugno 2010, n. 1464 (b.u. 3 agosto 2010, n. 31), 14 dicembre 2011, n. 2742 (b.u. 7 febbraio 2012, n. 6), 1 luglio 2013, n. 1343 e 28 luglio 2014, n. 1280 -, 22 dicembre 2009, n. 3220 (b.u. 26 gennaio 2010, n. 4), 30 dicembre 2009, n. 3341 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 26 marzo 2010, n. 661 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 2 luglio 2010, n. 1566 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 29 ottobre 2010, n. 2465 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 24 giugno 2011, n. 1372 (b.u. 16 agosto 2011, n. 33) - a sua volta modificata dalla deliberazione 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1), che è stata modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) - 24 giugno 2011, n. 1373 (b.u. 16 agosto 2011, n. 33), 22 giugno 2012, n. 1351 (non pubblicata), 27 luglio 2012, n. 1635 (non pubblicata), 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1) - a sua volta modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) -, 1 luglio 2013, n. 1343 e 18 maggio 2015, n. 809; vedi anche la deliberazione della giunta provinciale 23 aprile 2010, n. 917 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32);
- b) 9 giugno 2006, n. 1160 (b.u. 4 luglio 2006, n. 27);

- c) 28 luglio 2006, n. 1543 (b.u. 16 agosto 2006, n. 33);
- d) 21 dicembre 2007, n. 3029 (b.u. 15 aprile 2008, n. 16, suppl. n. 1), modificata dalle deliberazioni 19 settembre 2008, n. 2353 (b.u. 7 ottobre 2008, n. 41), 3 aprile 2009, n. 751 (b.u. 12 maggio 2009, n. 20, suppl. n. 2), 30 dicembre 2009, n. 3341 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 23 aprile 2010, n. 952 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 2 luglio 2010, n. 1566 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 29 ottobre 2010, n. 2465 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 24 giugno 2011, n. 1372 (b.u. 16 agosto 2011, n. 33) - a sua volta modificata dalla deliberazione 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1), che è stata modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) - e 2 marzo 2012, n. 382 (non pubblicata) - a sua volta modificata dalla deliberazione 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1), che è stata modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) -; vedi anche le deliberazioni della giunta provinciale 5 giugno 2009, n. 1368 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32) e 23 aprile 2010, n. 935 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32);
- e) 21 dicembre 2007, n. 3032 (b.u. 15 aprile 2008, n. 16, suppl. n. 1), modificata dalle deliberazioni 7 novembre 2008, n. 3019 (b.u. 20 gennaio 2009, n. 4), 3 aprile 2009, n. 753 (b.u. 12 maggio 2009, n. 20, suppl. n. 2), 30 dicembre 2009, n. 3341 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), 2 luglio 2010, n. 1566 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32) e 24 giugno 2011, n. 1372 (b.u. 16 agosto 2011, n. 33) - quest'ultima modificata, a sua volta, dalla deliberazione 7 settembre 2012, n. 1911 (b.u. 2 ottobre 2012, n. 40, suppl. n. 1), che è stata modificata dalla deliberazione 9 novembre 2012, n. 2424 (b.u. 27 novembre 2012, n. 48, suppl. n. 1) -; vedi anche le deliberazioni della giunta provinciale 5 giugno 2009, n. 1368 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32) e 29 ottobre 2010, n. 2465 (b.u. 7 agosto 2012, n. 32), quest'ultima modificata dalla deliberazione 1 luglio 2013, n. 1343;
- f) 19 settembre 2008, n. 2366 (b.u. 28 ottobre 2008, n. 44);
- g) 27 novembre 2009, n. 2877 (b.u. 26 gennaio 2010, n. 4);
- h) 9 luglio 2010, n. 1630 (b.u. 7 settembre 2010, n. 36), modificata dalla deliberazione 23 settembre 2011, n. 2024 (b.u. 7 febbraio 2012, n. 6);
- i) 6 maggio 2015, n. 718.

(65) Articolo aggiunto dall'art. 32 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

(66) Articolo aggiunto dall'art. 33 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12, così modificato dall'art. 17 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5 e dall'art. 62 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14.

(67) Comma aggiunto dall'art. 52 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1. La deliberazione della giunta provinciale 20 ottobre 2000, n. 2607 (b.u. 7 novembre 2000, n. 46, suppl. n. 2) ha stabilito nel 1° gennaio 2001 la data di cui al comma 2; per gli articoli 5, 7, 23, 33 e 34, però, l'ha stabilita nel 27 novembre 2000, mentre per gli articoli 21 e 24 l'ha stabilita nella data di entrata in vigore della presente legge. Ai sensi del comma 3 si deve intendere che le abrogazioni previste dall'art. 38, in realtà, decorrono dal 1° gennaio 2001.

(68) Lettera così modificata dall'art. 24 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.

(69) Articolo così rettificato dall'art. 1 della l.p. 19 giugno 2000, n. 7.

(70) Articolo aggiunto, in via di rettifica, dall'art. 1 della l.p. 19 giugno 2000, n. 7, e modificativo dell'art. 3 della l.p. 20 gennaio 1987, n. 3.

(71) Articolo abrogato dall'art. 36 della legge provinciale sull'energia.

(72) Comma così modificato dall'art. 18 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3. Vedi anche l'art. 37, comma 3 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.

(73) Articolo aggiunto dall'art. 32 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.

(74) Articolo modificativo dell'art. 5 e aggiuntivo dell'art. 12 ter alla l.p. 8 luglio 1996, n. 4. Quest'ultimo articolo, inoltre, abroga l'art. 3 ter della l.p. 4 agosto 1986, n. 21, gli articoli 5 e 6 della l.p. 23 novembre 1998, n. 17, il capo IV del titolo II della l.p. 7 aprile 1992, n. 14.

(75) Capo abrogato dall'art. 34 della l.p. 1 agosto 2011, n. 12.

(76) Disposizioni finanziarie.

(77) Disposizioni finanziarie.